

CLXXXIII.

TORNATA DEL 17 MARZO 1863.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Congedo — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'unificazione legislativa — Appunti del Senatore Siotto-Pintor al Codice civile — Discorso del Senatore Mameli contro il matrimonio civile e sue proposte — Discorso del Senatore Siotto-Pintor contro — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia e più tardi interviene anche il Ministro di Agricoltura e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale è approvato.

Presidente. Si dà lettura di un sunto di petizioni.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3719. Parecchi cittadini della città di Milazzo (Sicilia), in n. di 365, domandano che nel progetto di legge per la soppressione delle corporazioni religiose non venga compreso il santuario di S. Francesco di Paola della stessa città. »

« 3720. Parecchi abitanti delle diocesi d'Ivrea, Imola, Milano e Brescia e della città di Arezzo e di Fermo, sottoscritti in diverse cartelle nel totale numero di 1046, domandano che dal Senato venga respinto il progetto di legge per la soppressione delle corporazioni religiose. »

Lo stesso dà lettura della lettera colla quale il Senatore Colonna Andrea domanda un congedo che gli è dal Senato accordato.

Presidente. Benchè ieri si fosse annunciato che all'aprire della seduta io avrei provocato l'appello nominale, vedendo ora che il Senato è già abbastanza rappresentato da un discreto numero di Senatori, credo si possa tralasciare l'appello medesimo, e proseguire il corso della discussione.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'UNIFICAZIONE LEGISLATIVA.

Presidente. La parola è al Senatore Mameli.

Senatore Siotto-Pintor. Signor Presidente! La prego di ricordarsi che io ho domandato di parlare sulla discussione generale del Codice civile.

Voci. È chiusa.

Senatore Siotto-Pintor. È chiusa la discussione generale su tutti i Codici, ma non è chiusa la discussione generale sul Codice civile. Io me ne appello all'autorità del signor Presidente. D'altra parte io non occuperò lungamente l'attenzione del Senato.

Presidente. Io domando al signor Senatore Mameli se in ragione della diversità del tema che si propone il Senatore Siotto-Pintor, cioè di parlare generalmente sull'intero Codice civile, mentre ella non vuol parlare che sul matrimonio civile, non avrebbe difficoltà di prendere la parola dopo il Senatore Siotto-Pintor.

Senatore Mameli. Io faccio osservare che la discussione generale è chiusa, e che intanto io sono rinviato da un giorno all'altro per aver facoltà di parlare.

Senatore Siotto-Pintor. Il signor Presidente ricorderà che io sono venuto domandando la parola sulla discussione generale che non mi fu concessa dicendo che mi era riservata per il momento che avrebbe luogo la discussione generale sul Codice civile.

Senatore Mameli. Io mi rimetto al giudizio del Senato.

Senatore **Stotto-Pintor**. Ed io mi richiamo alla coscienza del signor Presidente.

Presidente. Sebbene la discussione generale sia chiusa, tuttavia sopra ogni parte del progetto può aver luogo una discussione generale relativa al complesso delle materie ivi contenute. Quindi, se veramente il Senatore **Stotto-Pintor** intende parlare sul complesso del Codice civile io gli concederò la parola. Io soltanto faccio osservare che aveva concesso la parola al Senatore **Mameli**, perchè in un discorso privato avuto col Senatore **Stotto-Pintor**, mi pareva avesse accennato di essere disposto a parlare dopo il Senatore **Mameli**.

Senatore **Stotto-Pintor**. Dopo il Senatore **Mameli**, per quanto è relativo al matrimonio, ma prima di lui per ciò che riguarda il Codice in generale.

Presidente. Ebbene, io le accordo la parola.

Senatore **Stotto-Pintor**. Signori Senatori. Al punto in che siamo manifesta è la necessità dell'unificare, manifesta è la impossibilità del discutere, intendo, di fare una discussione seria e profonda.

Ed io dunque darò il mio voto alla legge con una condizione, con una speranza.

La condizione è che non faccia parte del Codice tutto ciò che riguarda il matrimonio civile; la speranza è che, non sì tosto sia riconvocato il Parlamento, si intraprenda la discussione de'sommi principii.

Incnoro frattanto il **Guardasigilli** a profittare del tempo intermedio per vedera di togliere gli sconci maggiori. Voglia attendere a quello che sto per dire. M'impegno, a esprimere idee molte con parole poche, e invoco a questo titolo la benevola attenzione del Senato.

Signori, il Codice civile non ha testa, voglio dire titolo preliminare, o l'ha troppo piccola; testa di nano in corpo di gigante. Il concetto dell'uomo, nato alla società prima che a sè stesso e alla famiglia sua, vi è travisato pienamente. Il Codice inverte l'ordine logico e reale della vita considerando l'uomo prima cittadino, e padre, e trattando della parentela, prima che del matrimonio onde ogni parentela deriva. Il Codice fa strana mescolanza di cose disparatissime. Confonde i diritti dell'uomo co' diritti del cittadino, i diritti politici co' diritti civili, ammette l'esercizio del diritto, senza il fondamento del diritto, comprende ne' diritti civili i diritti politici, il più nel meno, miracolo! alterna le disposizioni civili colle sanzioni penali, colloca le donazioni dopo i testamenti, alla francese, quasichè le donazioni non sieno per lo più contratti. Il Codice disconosce i diritti dell'uomo, restringe la naturale facoltà di emigrare, fa della cittadinanza un vincolo di schiavitù, eccena dottrina di una scuola tedesca, costringe i cittadini a doppia leva.

Il Codice mette innanzi la patria podestà in pieno secolo diciannovesimo, non sa trasformarla in autorità non sa comunicarla con equo e filosofico temperamento alla madre, non soddisfa quelli che paventano per la famiglia, non rassicura quelli che temono per la libertà.

È peggio ancor fa. Esso autorizza la ribellione tra le pareti domestiche colla anticipata iscrizione volontaria ne' ruoli della milizia, col matrimonio inconsiderato. Da un lato permette al padre di essere crudele negando alla figliuola la dote per farla capitare onestamente, dall'altro disarmo la destra paterna togliendogli il diritto della direzione. Non provvede abbastanza al ritorno delle doti, tollera la spogliazione delle famiglie. Avvilisce l'autorità paterna, disgrada la dignità materna, abbassa i genitori alla condizione di tutori de' figliuoli, li sottopone a un consiglio di famiglia!

Ammette, contro la proposta del già Ministro **Guardasigilli**, l'adozione che più non risponde a un bisogno reale del cuore umano, avisa la natura, ripugna al presente ordinamento della famiglia, favoreggia il celibato accostumato.

Mette a un fascio l'età minore colla pupillare, da tutore al prodigo, guasta col protutore la istituzione fiduciaria della tutela, chiama il municipio a parte della tutela, pessima e censurata usanza svizzera.

Quanto è delle successioni, non tien conto abbastanza della dignità di moglie. Fa troppo larga parte ai figli naturali, fomentando in tal modo il mal costume. Tollerava l'immoralità di uno zio dovizioso che esala l'ultimo fiato nel seno della druda o de' parassiti, lascia ad essi la roba sua, e abbandona sul lastrico i figliuoli del defunto fratello.

Licenzia il bimbo a largheggiare co' figli di secondo letto più di quello faccia co' figliuoli del primo matrimonio.

In difetto di eredi fa devolvere la successione allo Stato, errore filosofico, a parer mio, panteismo politico.

Che se diamo uno sguardo alla materia de' contratti, ecco il Codice vieta lo innocuo e pietoso patto di riscatto, e riconosce lo assassinio legale delle usure, dà la passata all'assurda proprietà letteraria, e santifica la iniqua teoria delle alluvioni, migliora il sistema ipotecario, ma non sa farlo maschio, nè femmina, lasciandolo piuttosto ermafrodito. (*Harid*)

Il Codice non definisce, il Codice non descrive, il Codice scambia le questioni obbiettive colle questioni subbiettive, il Codice fa frequente riferimento a leggi non codificate, il Codice non fa, nè meno mostra di accorgersi che il secolo ha inventato i telegrafi, invenzione che dee dare argomento a una novella legislazione intorno alla natura e alle conseguenze del mandato.

È che più dirò? Il Codice accoglie senza cerna, le verità e le inesattezze del Codice francese, accoglie persino, a giudizio di uomini valentissimi, gli errori, come a dire lo stato di tutela, *gl'immobili per destinazione*.

Onore alla Commissione senatoria che molti e notabili miglioramenti ha recati al primo disegno del Ministro **Guardasigilli**. Ma soffra ch'io le dica che per quanto studio v'abbian posto i dottissimi suoi membri, non ha riuscito a darci un Codice originale. Così è, o

Signori. *La France a fait, l'Italie a copié, on copiera, nous serons tous français, tout le monde doit être français!*

Così eglino, i francesi. Ma io penso che alla civiltà nostra non bene s'aggiustino i codicini fatti per Francia abigottita e imbarbarita dal *citoyen* Robespierre e dai suoi compagni (*si rule*), sbaldanzita dallo imperio assolutissimo, per quantunque rischiaratissimo di Napoleone I.

A dir tutto in breve, prevale nel Codice che ci si rassegna, quindi il sensismo gallico, quindi il panteismo germanico.

Ora, o Signori, se vogliate una legislazione grande, uopo è che il vostro Codice sia, consentitemi l'espressione, pieno di romanità.

E qui di buon grado darsi termine alla mia requisitoria, se l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale rispondendo ieri alle censure degli onorevoli Senatori Sclopis e Castagnetto non mi avesse aguzzato la voglia d'insistere. Vedremo forse della istituzione dei giurati vedremo a suo luogo della *traslocabilità* dei magistrati per adoperare una parola d'uso. Qui mi fermo alcun poco intorno alla facoltà fatta al padre di dotare o non dotare la figliuola. E piacemi incominciare dagli argomenti che si adducono per difenderla.

La dote, dicono, non deriva necessariamente dal fine della società parentale. Anzi deriva. Gli ebrei e altri popoli molti dell' antichità comperavano la femmina, sborsando ad esse il *præctium virginitalis* (*ilarità*). Come schiava la comperavano, la più nobile delle schiave, se volete, ma pure schiava. Si può egli dire altrettanto nella condizione presente della società, nella piena civiltà del cristianesimo? Adducono dunque per ragione di decidere quello che è tutta la questione.

Altri nota che così vuole il buon ordine della famiglia, l'interesse della disciplina domestica, che cioè darsi al padre il diritto di fare secondo il merito dei figliuoli e le disposizioni sue personali. Ma è ella unica e fissa la misura della dote, tal che il padre non possa onorare più l'una che l'altra figlia? Come siamo inconseguenti noi! togliamo al padre il diritto di dire, e gli lasciamo l'arbitrio di non dotare!

Molti vengono innanzi con un argomento non serio; ed è questo. Il padre ricusa la dote: lo si conviene in giudizio: quale scandalo! L'argomento prova niente perchè prova troppo. Voi volete evitare la possibilità degli scandali? Abolite dunque l'obbligo di nutrire e di educare!

L'onorevole Senatore Deforesta considerava la difficoltà di fissare una giusta misura della dote, senza aprir l'adito a liti domestiche. Come se si debba sopporre che i fratelli non vogliano ben capitata la sorella. Come se la dote, la cui quantità è sempre certa, non si conferisca. Come se non sia una anticipazione della porzione legittima. Come se il timore di liti possibili debba andare innanzi a ogni ragione di giustizia e di convenienza! Io vi fo un altro caso. Nel sistema

della vostra legge il padre dà la dote alla figlia prediletta, la ricusa all'altra meno diletta, ovvero dà una dote pingue all'una, una dote scarsa all'altra. Ditemi in fede vostra, voi partigiani della legge, inantenete la pace domestica voi?

Considerava inoltre la propensione naturale e l'interesse dei genitori di ben collocare le figlie. Quasi che sia rara la genia di genitori che non si curano dei figliuoli e venderebbero la carne loro essendo viva. Quasi che quella stessa ragione non dovesse logicamente condurre ad abolire l'obbligo della legittima. Quasi che i genitori dovessero essere più benefici morendo che vivendo!

Egli ci metteva soprattutto avanti gli occhi l'Achille degli argomenti, il beneficio fatto alle femmine, pareggiate oramai nelle ragioni della successione ai maschi. Rispondo. Perché il genio piemontese, già eccessivamente aristocratico, ha tolta di mezzo questa enorme, iniquità, diamo perciò di falce alle doti? e togliamo con una mano quello che abbiamo dato coll'altra?

Sgombro per tal guisa dagli sterpi il terreno, io potrei addurre ragioni molte a rincalzare la mia sentenza. Ma di una sola mi soddisfo, e confido che anche a voi basterà.

La differenza di trattamento voi dovete andarla a trovare nella differenza essenziale dei sessi. Educato, istruito il figlio, è compiuto l'ufficio della paternità. Ma la femmina non è integra, non è, a così dire, compiuta prima che abbia trovato il suo naturale protettore, il marito che terrà a lei luogo di fratello e di padre. È dunque ufficio di paternità, come di dare uno stato al figlio maschio spendendovi, se occorre, la più grossa parte del patrimonio, così di collocare la figliuola a costo di menomare notabilmente la sostanza familiare. Un padre muore, gli sopravvivono due figlie, non hanno uno zio, non un fratello. Condizione terribilmente pericolosa. Forse non vivranno se non a prezzo dell'onore! Se una dote proporzionata avesse erogato quel padre, forse o senza forse sarebbonsi potute accasare con quelli che le chiedevano in ispose, e trovare ricovero sicuro nella casa maritale. Ora non più, chè rado trova un marito donzella ch'ebbe un amante.

A chi non porrà crudeltà distaccarsi dal seno una figlia, senz'chè rechi alcun che al marito che dee mantenerla? Senz'chè la sconsolata, rattristata forse dai modi scortesi del marito, possa confortarsi nel pensiero dell'amore paterno e dire tra sé e sé: io mangio il pane del padre mio! Così date al padre il pessimo di tutti gli arbitrii, l'arbitrio di essere crudele!

Contraddizione di umani giudici! Si schiamazza quindi e quindi contro il monachismo; e date facoltà al padre di condannare le figlie a perpetuo celibato! Monache non volete? Ebbene! voi avrete le monache di casa, nè già volontarie, argomento di compassione, obbietto di satanniche seduzioni!

E mi si parla di eguaglianza tra fratelli e sorelle? No, questa non è eguaglianza. La volete davvero la

eguaglianza? Date più a chi più abbisogna, date prima a chi sente il bisogno prima. Signori, la questione delle doti è più seria di quello che altri possa reputare.

Presidente. Epperò sarebbe stato desiderabile che ella si fosse iscritta sull'articolo delle doti.

Nella discussione generale non si può...

Senatore Siotto-Pintor. Mi permetta, di ciò si è parlato nella discussione generalissima della legge, e io sono nel diritto di parlarne, molto più che ho finito.

Pensate che i soldati che combattono le nostre guerre, sono procreati dalla femmina, formati dal sangue, nutriti del latte della femmina. Pensate che la prima e l'ultima voce che labbro umano proferisca è *manima*. Pensate che se il maschio è il più bel fiore della creazione, la femmina ne è il profumo (*Segni di assenso*).

Queste cose ho voluto notare, le quali rispondono mi sembra, pienamente e vittoriosamente a quelle che nella tornata di ieri dichiarava con molta larghezza l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale. E se non fosse ch'io m'ho posto nell'animo di fare censure, ma non emendamenti, io vi proporrei di mantenere, di contro all'articolo 158 del disegno del Codice presente, l'articolo 117 del Codice Albertino.

Voi vedete, o Signori, come piuttosto che una critica, io vi faccio un programma di critica. La quale mi propongo di svolgere parte a parte quando, e prego sia presto, il cielo benigno volgerà in meglio le sorti italiane. Io oso sperare che l'onorevole Guardasigilli vorrà tener conto di queste povere mie osservazioni, e mettersi in grado di presentare fra non molto al Parlamento una seconda edizione del Codice purgato da ogni lordura, degno de' tempi, degno della fama della sapienza italiana.

E senza divertire ad altro, io dovrei ora esporre le ragioni per le quali non mi piace la legge intorno al matrimonio. Ma l'onorevole mio amico Senatore Mameli ha diritto di precedermi in tale discussione, e tanto più volentieri lo udro a ragionare, quanto più confido che dopo il suo discorso non mi toccherà di parlare a un Senato già stanco, al quale arditamente, se vi piace, ma pure conscienziosamente, verrò esponendo una al tutto nuova, e per quanto a me pare, da ogni parte difendevole teoria.

Presidente. La parola è al Senatore Mameli.

Senatore Mameli. Signori Senatori. Fuvvi chi scrisse essere la religione un interesse meramente individuale; e vi fu ancora un illustre scrittore che ravvisò in quelle parole un concetto di volere indirizzare gli Stati all'ateismo o per lo meno all'indifferentismo religioso o scetticismo voglia dirsi non meno funesto e fatale nei suoi effetti.

Vano desiderio! contro cui altamente reclama il senso comune e la coscienza dei popoli, i quali riguardano la religione come fondamento degli Stati, pietra angolare della grande piramide sociale, matra e sanzione

della pubblica e privata moralità, vincolo fraterno di tutte le classi dell'umano consorzio.

Quindi antisociale ed empia si proclamò la sentenza *athaeorum posse stare rempublicam* e l'indifferentismo religioso si disse la morte e la tomba della società. E fu pure dettato di antica sapienza anche pagana: *ab Jove principium* cui facendo eco il principio dei romani giureconsulti Papiniano, ne espresse nella legge 43 ff. de relig. con sublime magistero il concetto in quelle memorabili parole: *summa ratio est, quae pro religione facit*.

Il non mai abbastanza lodato e compianto Re Carlo Alberto consacrò questo fondamentale principio nell'articolo 1 del Codice civile, dichiarando la religione cattolica apostolica romana la sola religione dello Stato, e più solennemente poi lo confermò nell'art. 1 dello Statuto, senza escludere gli altri culti esistenti attualmente nello Stato, dei quali proclamò la tolleranza conformemente alle leggi.

Non posso però ammettere che la religione sia una pura emanazione dello spirito umano, come vedo scritto alla pagina 34 della relazione, perchè questo mi condurrebbe a negare la divina rivelazione, scritta e tradizionale, che è il fondamento del cristianesimo, e senza di cui l'uomo non saprebbe chi egli sia, d'onde venga e quale sia il suo ultimo fine (sarebbe un enigma senza soluzione!), e perchè la sana filosofia m'insegna che non può concepirsi vera religione senza una divina luce, da cui emanano i suoi dogmi e la sua morale. Socrate pur riconoscendo l'esistenza di un ente supremo, creatore e conservatore dell'universo, l'immortalità dell'anima e la vita futura, pronunciò la tanto celebre sentenza: « Che l'uomo non saprebbe con qual culto onorare Dio, se un essere divino non venisse dal cielo a rivelarglielo. »

Senonchè il sincero rispetto e la stima che professo ad uomini così distinti e benemeriti, m'induce piuttosto a credere che, comunque non abbastanza espresso, il genuino concetto di quelle parole sia quale deve essere in rigore logico e teologico, cioè: che la religione è insieme opera umana e divina; un'opera umana, perchè la scienza e la ragione vi hanno gran parte; divina, perchè la fede è il principale suo elemento.

Ammetto bensì che la religione rifugge da ogni coazione, nel senso però, che non possa la legge imporre agli individui questa o quell'altra credenza, che deve essere libera e spontanea come libera è l'anima umana. Ma trattandosi della forma di un atto, quale è il matrimonio, di tanta importanza nei destini dell'uomo e nell'ordine sociale, che deva dalla legge prescriversi, non lasciarsi all'arbitrio individuale, è ottimo consiglio che la legge stessa, per renderne più sacro e solenne il vincolo, prescriva eziandio l'osservanza del rito religioso, senza farsi perciò scrutatrice nè giudice delle disposizioni interne dei contraenti.

Dopo queste preliminari e rapidissime considerazioni richieste dall'indole speciale dell'argomento in cui concorrono interessi religiosi e morali, civili e politici,

vengo alla trattazione più diretta e particolareggiata della materia, senza dimenticare per altro la sobrietà e temperanza che mi è imposta dalle circostanze.

Le osservazioni che mi propongo di fare, altre riguardano la supposta necessità ed opportunità della legge di assoluta separazione dell'atto civile dall'atto religioso, altre il merito intrinseco della legge medesima. Alcune saranno più specialmente dirette a dimostrare che fra le disposizioni proposte ve ne sono di quelle, le quali, oltre al non essere buone per se stesse sono inconciliabili colle dottrine cattoliche, e perciò debbono reputarsi contrarie anche allo Statuto.

Protesto fin d'ora che mi asterrò, per quanto sarà possibile, da ogni discussione teologica, perchè non presumo di essere competente, sebbene sia stata già provocata col cenno che nella relazione della prima Commissione Senatoria si è fatto dei matrimoni clandestini, limitandomi solo a dire che quei teologi, i quali tengono il sacerdote per ministro esclusivo del matrimonio, non potendo concepire la validità dei matrimoni clandestini avanti il Concilio Tridentino, negano a questi la qualità di sacramento. Ma tale non è la dottrina più comune. La chiesa, per operare e formare il sacramento può riconoscere come ministri straordinarii i contraenti stessi. Così nel battesimo si distingue il Ministro delle solennità, che opera *ex officio*, da quello della solennità; così pure si delega talvolta un semplice sacerdote per fare le veci del vescovo nell'amministrare la confermazione e pel conferimento degli ordini minori. È sempre la chiesa che opera per mezzo di qualunque suo ministro od instrumento; può mancare del sacramento la grazia per l'ostacolo del peccato ma vi è il vincolo religioso che fa indissolubile il matrimonio.

Parlando anzitutto della necessità ed opportunità della legge, vi dichiaro con tutta certezza che in questa nostra Italia eminentemente cattolica, la quale ha saputo serbare illeso il sacro deposito dell'antica sua fede a malgrado dei più terribili assalti, non escluso quello della pubblica predicazione delle dottrine dei protestanti e di altre peggiori, come ne fui più volte con mio dolore testimonio, senza parlare di altri abusi gravissimi, in questa nostra Italia, dico, la legge proposta altro non farà che turbare ed agitare sempre più le coscienze.

I culti tollerati, se non ammettono il sacramento, sono però al par dei cattolici gelosi del rito religioso, perchè comprendono che un atto così solenne in cui tutti i popoli hanno riconosciuto qualche cosa di sacro, deve essere inaugurato sotto gli auspicii della divinità e della religione, da cui attendono le virtù necessarie per la pace e concordia domestica e per la educazione della prole.

Ho avuto spesso occasione d'interrogare israeliti ed ebrei d'ogni professione, e li ho trovati concordi su questo punto.

Nè ciò farà meraviglia a chiunque non ignori il concetto che gli stessi giureconsulti pagani avevano delle

nozze, secondo la definizione che ce ne ha dato Modestino nella legge I, *De ritu nupt.*: « Nuptiæ sunt coniunctio maris et foeminae et consortium omnis vitae, divini et humani juris communicatio ». Ed a chi rammenti la sorte che, pochi anni or sono, ha avuto in Prussia la legge sul matrimonio civile, i fatti vengono in conferma del mio assunto.

Nella già mentovata relazione si è osservato, che nonostante il sistema di separazione assoluta sancito da Napoleone il Grande in Francia e poi esteso all'Italia colle sue conquiste, i contraenti, dopo celebrato il matrimonio davanti all'ufficiale civile, si presentavano spontanei per chiedere la benedizione dal sacerdote; prova questa evidente, che la separazione era imposta, non già desiderata dai popoli.

Ma non si è egualmente detto, che una reazione più eloquente d'ogni altro fatto si è nel Belgio e vieppiù in Francia manifestata in questi ultimi tempi contro il matrimonio civile, or'è divenuta così prevalente l'opinione che riguarda queste unioni come concubinati, da escludere perfino le donne così coniugate dal consorzio delle famiglie cattoliche, motivo per cui quelle chiedono tuttodì istantemente dalla Chiesa la convalidazione delle loro nozze, valendosi per lo più dell'opera della Congregazione di S. Francesco Regis. Dimodochè la Francia ed il Belgio sono già di ritorno in quella via nella quale noi saremmo per entrare.

Non vi è neppure accennato che, ristaurati in Italia nel 1814 gli antichi Governi, e resa obbligatoria nei diversi Stati la forma del Concilio Tridentino, siasi per tal causa destata alcuna apparenza di malcontento o ripugnanza nei popoli.

Lungi da ciò, questa riforma, tentata dal Governo subalpino nel 1852, dopo avere incontrata valida opposizione nella Camera elettiva, fallì nel Senato per queste medesime considerazioni ed altre di simil genere che risultano dalle discussioni; sebbene la Commissione venga ora a dirci, che fosse vivamente desiderata tale riforma al risorgere della libertà nel memorando anno 1848, e che il rigetto del progetto fosse stato principalmente motivato dal non essere il progetto stesso pienamente conforme al sistema francese.

Piuttosto è da maravigliare che non siasi posto mente alla differenza che passa fra i due progetti; il primo dei quali rispettava fino a un certo punto le dottrine cattoliche, mentre l'attuale le manomette senza riguardo nei punti più essenziali della materia come dimostrerò a suo luogo.

Del resto sarà sempre molto difficile a spiegarsi come l'autorità civile si voglia affatto estranea ed indifferente sulla religione degli sposi, per essere fedele, come si dice, alla formola « libera Chiesa in libero Stato, » da altri qualificata *l'ironia dei nostri tempi*, e si ricorra poi con manifesta incoerenza alla religione del giuramento nei giudizi, e in esso pure si ricerchi la garanzia di fedeltà dei pubblici funzionari, dei rappresentanti della nazione, dell'esercito, e della abilitazione

all'esercizio di alcune più gelose professioni, senza indagar punto se colui che deve giurare, sia credente o miscredente, deista o panteista, o ateo od altro delirante, per i quali Dio o non esiste, o non si cura delle azioni degli uomini, o è condannato ad un'eterna inazione o ad un'assoluta impotenza, in altri termini, un Dio senza personalità e senza provvidenza, ed una vaga credenza, senza pratica e senza culto.

Ecco, o Signori, la vera ed inesorabile logica dei fatti, che prevale anche nostro malgrado alla artificiosa logica delle parole. Noi pure riconosciamo essere consiglio di ben intesa politica il parlare alla coscienza del cittadino, rendendolo responsabile innanzi a Dio, cui niente è occulto della verità e sincerità nei suoi detti e dell'esatto adempimento dei suoi doveri verso la patria, mediante la più solenne giurata promessa. Ma i Governi non devono dimenticare che il vincolo del giuramento tanto più sarà efficace, quanto più nei loro atti renderanno omaggio alla religione e ne accresceranno la salutare influenza.

È questa una delle tante contraddizioni dello spirito umano che dimostrano sempre più come l'ordine morale possa essere combattuto nel mondo, distrutto non mai. Esso è paragonabile ad una piramide che si rizza dalla terra al cielo, della quale gli uomini non possono scuotere la base, perché il dito di Dio posa sulla vetta.

Sebbene la prima Commissione del Senato per farsi strada al matrimonio civile, abbia preso le mosse dalla formola « Chiesa libera in libero Stato, » come ho poc'anzi accennato; pure essendosi astenuta dal dare alcuno sviluppo a questa idea generale, abbandonò anche io di buon grado questa via, che mi trarrebbe a discutere la profonda ed inestricabile teorica dei rapporti della Chiesa e dello Stato, per la riconosciuta indissolubile difficoltà di fissare i giusti limiti di separazione fra lo spirituale ed il temporale.

Questo solo dirò in via meramente storica, che il signor La Mennais, uno dei più caldi propugnatori e partigiani di quella formola, fu difensore prima ardentissimo della monarchia assoluta, poi della causa democratica. Giudicando egli che la rivoluzione politica del 1830, la quale aveva infranto un'antica corona, avesse dovuto altresì rompere le vecchie relazioni del potere civile e del potere religioso o francare la Chiesa dai vincoli del laicato, tentò di renderla altrettanto libera quanto lo Stato, o prese a sostenere la causa dei popoli cattolici contro i Re, i Ministri, i Magistrati, gli eretici e gli increduli.

Ma sono pur troppo noti gli inutili sforzi dell'aggressiva eloquenza e dialettica passionata di questo tribuno religioso, ed i deplorabili errori nei quali lo precipitò la sua ostinazione.

Chiudo questo brevissimo episodio coll'autorevole parola dell'illustre Senatore D'Azeglio in un suo memorabile discorso: « Non ci occupiamo più di una formola che ha già fatto il suo tempo. »

Passando ora a trattare del merito intrinseco del progetto nel complesso delle principali disposizioni che lo informano, rivolgo primieramente il mio discorso alla libertà di coscienza, di cui la detta Commissione si è fatto scudo, gloriandosi di essere più liberale della legge francese, che vieta con pene non lievi, minacciate dal Codice penale, la celebrazione del matrimonio religioso prima del civile, mentre il suo sistema lascia liberi gli sposi d'invocare le celesti benedizioni sopra le loro nozze prima o dopo l'atto civile.

Noi non esitiamo a rispondere che il progetto, liberale in apparenza, non è tale in realtà, ove se ne penetri l'intima essenza.

È facile lo scorgere che, posto il principio che il matrimonio religioso non produce alcun effetto rispetto alla legge civile che lo riguarda come un atto del tutto indifferente, nulla per la medesima influisce che quel rito si compia prima o dopo l'atto civile.

Ma quale risposta si addurrà, se due cattolici congiunti in grado vietato dalla legge canonica per cui sia necessaria la pontificia dispensa, vogliano nondimeno celebrare le loro nozze anche in faccia alla Chiesa? Non potendo essi ciò fare senza tale dispensa, il signor Guardasigilli sarà egli disposto a concedere l'*exequatur*, o non farà piuttosto ritenere il rescritto come non necessario anzi ingiurioso alle leggi dello Stato che non riconoscono impedimento in quel grado? E se i contraenti, il parroco, il vescovo ne facesse uso senza sottometterlo all'*exequatur*, risparmierebbe loro un processo penale? Tirannica adunque sarebbe in questa parte la legge, perchè priverebbe i cattolici della più preziosa delle libertà, la libertà di coscienza; mentre gli acattolici non soggetti a tale vincolo per i loro matrimoni, sarebbero pienamente liberi nell'esercizio del proprio culto.

Evidente pure si affaccia a questo riguardo la considerazione, che, se volete schiettamente la libertà, dovete ammetterla con tutte le sue conseguenze; quindi volendo gli sposi celebrare prima il matrimonio civile, la legge dovrebbe permettere che, se non nell'atto stesso ed al cospetto dell'uffiziale civile, possano almeno d'accordo fra loro ed in modo autentico stipulare preventivamente che dentro un certo termine debbano compiere anche l'atto religioso, altrimenti si abbia per risolto ogni vincolo. Ma anche questa cautela pare si voglia assolutamente escludere colla disposizione assoluta dell'art. 104. Ecco le parole testuali: « La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e moglie non può essere sottoposta nè a termine nè a condizione. Se le parti aggiungessero un termine o una condizione e vi persistessero, l'uffiziale dello Stato civile non potrà procedere alla celebrazione del matrimonio. »

Una sola risposta sta all'uopo in favore del progetto, ed è, che gli sposi possono provvedere a se stessi facendo precedere l'atto religioso. Ma e chi non vede che si apre con ciò la più larga via agli abusi?

Fatta sicura una fanciulla anche onesta, che può con certa coscienza abbandonarsi agli amorosi trasporti, come potrà ella resistere alle voglie di uno sposo indiscreto? Ma quante non saranno le vittime della loro credulità!

Chiunque abbia fiore di senno si appiglierà al partito di far precedere il matrimonio civile: sarà quindi praticamente illusoria la tanto vantata concessione fatta alla libertà, e, quel che è peggio, si andrà incontro ad un male maggiore, che cioè uno degli sposi potrà essere deluso dalla fiducia e dalla promessa di non essere altrimenti costretto ad un consorzio cui assolutamente ripugna la sua coscienza.

Sia pure chi vuole indifferente circa la religione dei contraenti; in quanto a me, non arrossisco di dire con pace e rispetto alla memoria dell'illustre Portalis, il quale vedeva nel matrimonio cittadini e non credenti, voglio credenti per avere buoni cittadini che obbediscano alle leggi ed alle autorità costituite per coscienza, non per timore delle pene, perchè so che i cittadini sono in generale tali, quali li prepara la famiglia.

La legislazione, per essere buona, deve avere per iscopo non già solo di regolare gli interessi, ma di reprimere le passioni e conservare i buoni costumi; non già solo di stabilire un ordine materiale, ma di promuovere la virtù, giovandosi a tal'uopo dell'aiuto della religione, che è il più potente strumento di moralità. Fu questa l'opera di Solone, come di Mosè. Di Solone infatti abbiamo nelle antiche storie la sentenza *frustra feruntur leges, nisi homines ita sint informati, ut ipsi sint ipsis lex* colla quale consuona quella di Tacito: *quid proficiunt leges sine moribus?* Separate la religione dal matrimonio, e voi avrete i costumi della voluttà, cioè la degradazione dei sensi e dell'intelligenza, l'oppressione della donna, la dissoluzione e profanazione del nodo coniugale e della famiglia. A voi dunque il giudicare se sia buona politica il fare divorzio dalla religione, anzichè trattarla come la migliore amica ed ausiliaria.

Io per altro trovo scritto fra le costituzioni di Evaristo papa, eletto circa l'anno 108 dell'era cristiana e poi martire sotto Traiano, che gli sposi, in conformità alle tradizioni apostoliche, dovessero celebrare in pubblico le loro nozze, e vi dovessero ricevere la benedizione del sacerdote.

L'istesso Voltaire in uno dei suoi lucidi intervalli ha confessato (tom. 17, pag. 290) che, facendo del matrimonio un sacramento, si faceva un dovere più santo della fedeltà coniugale, e dell'adulterio si faceva un delitto più odioso.

Vano è il dire che non si tratta di vietare l'uso del sacramento, perchè quando avrete colla legge sancito che il sacramento non è punto necessario al compimento dell'atto, i popoli argomentando colla logica loro propria, la logica dei fatti, non tarderanno a riguardarlo come inutile formalità fatta per gli stupidi e gli imbecilli. Senonchè fra le ragioni a questo proposito addotte

mi giova specialmente notare il temuto pericolo di frequenti conflitti fra le due potestà per i matrimoni celebrati in una sola forma, potendo accadere che l'istesso matrimonio sia dall'una dichiarato valido, dall'altra nullo, secondo che si tratterà degli effetti civili o degli effetti religiosi.

Queste considerazioni, che si possono con eguale fondamento rivolgere contro il sistema della maggioranza della Commissione e del Governo, mi riescono molto opportune nell'esame che ora impendo delle disposizioni che si riferiscono alle condizioni necessarie per contrarre il matrimonio, ed alla separazione dei coniugi, alcune delle quali essendo in diretta contraddizione colle leggi della Chiesa, dovranno necessariamente derivarne le conseguenze testè accennate, e giustamente lamentate anche dalla Commissione, cioè i conflitti e la mostruosa anomalia di matrimoni, per certi effetti, validi, per altri, nulli.

Non potrà in ciò essere accusata di reazione ingiusta l'autorità ecclesiastica; poichè, volendo gli sposi sottomettersi al rito religioso, come ne hanno il dritto nel proposto sistema, prima o dopo compiuto l'atto civile, la cosa procederà senza difficoltà se non vi sarà alcun canonico impedimento. Nel caso contrario, non potendo essere ammessi alla benedizione sacramentale senza essere muniti della necessaria dispensa, non potrà l'autorità civile, senza contraddire a se stessa, frapporre ostacolo alla dispensa per ciò solo che l'impedimento non sia riconosciuto dalla legge dello Stato, perchè questa attribuendo una facoltà, non deve negare i mezzi per attuarla.

Circa la materia degli impedimenti, si è in generale dichiarato essersi i compilatori del progetto attenuti soltanto a quelli, che hanno la loro ragione nell'interesse pubblico della società, nel bene privato delle famiglie e nei principii di morale e di decenza, lasciando alla coscienza dei credenti quelli che sono proprii dei diversi culti: ma che per un riguardo alla religione dello Stato abbia rispettato gli impedimenti dogmatici dei cattolici, quelli cioè di diritto divino dai quali la Chiesa non può dispensare, anche perchè li ha ravvisati conformi al diritto naturale.

Ma da questo lato appunto il progetto lascia molto a desiderare; ed io spero di potervi man mano agevolmente dimostrare, che in più parti si è scostato dai veri principii e dalle prestabilite norme direttive.

L'impedimento alle nozze per vincolo di parentela, anzichè comprendere il quarto grado di computazione canonica corrispondente all'ottavo di computazione civile, non si estende neppure ai pronipoti e prozii, ed ai figli di fratelli e sorelle (art. 68).

Sotto il primo rispetto, si offende evidentemente la moralità e la decenza. I pronipoti e prozii ugualmente che i nipoti ed i zii sono dall'universale consenso e dalla coscienza pubblica quasi per naturale istinto annoverati fra quelli che *parentum et liberorum loco habentur*, e come tali sono eziandio riguardati dalla legge

civile (paragrafo 5 Instit. de nuptiis). Anzi sono tanto più esecrabili e ributtanti fra i primi le nozze, perchè oltre alla naturale ripugnanza, vi concorre la disparità enorme di età, che ne distrugge il fine a danno della società, ed è insieme causa necessaria di depravazione e di scandalo, stante l'impotenza di uno dei coniugi a soddisfare i doveri del suo stato: e perchè siffatti matrimoni sono l'effetto d'ingiuste pressioni e di turpe interesse.

La cosa parmi di tanta evidenza, che io sono piuttosto indotto a credere, che la Commissione abbia voluto sotto la denominazione di zii e di nipoti comprendere anche i pronipoti ed i prozii. Infatti gli zii e le zie erano dai Romani indicati in qualunque grado coi vocaboli di *patruus*, *avunculus*, *amita*, *matertera*, con l'aggiunta del *major*, o del *minor*, o del *pro*, cioè *pro-patruus*, *proavunculus*, *proamita*, *promatertera*.

Ma se tale fu il concetto, sarebbe stato meglio lo esprimerlo, anche perchè in alcuno dei Codici esistenti e segnalamente nell'Albertino non sono per tutti gli effetti equiparati i pronipoti ed i prozii ai nipoti ed ai zii, come può rilevarsi dall'art. 137, n. 1.

Il rimuovere poi ogni ostacolo alle nozze fra cugini anche in secondo grado canonico, che nello sacro pagine e secondo l'ebraico linguaggio sono appellati fratelli, ripugna alla conservazione dei buoni costumi nelle famiglie.

La familiarità inevitabile fra così stretti congiunti non può che divenire funesta, se vi è la certezza di potere riparare col matrimonio le conseguenze dell'illicito commercio.

Per ciò il Concilio Tridentino (sess. 24, cap. 5) vietava in quel grado la dispensa, salvo tra grandi principi e per pubblica causa: il Codice penale Albertino del 1859 (art. 532) puniva quel commercio come incestuoso; e sebbene il Codice penale in vigore non abbia mantenuto la stessa severità (art. 481), non è però venuto meno l'odioso carattere d'incesto; anzi l'impunità stessa è una ragione di più per non doversi accrescere l'impulso alla corruzione colla lusinga del matrimonio, *ne dissimulatione culpabili nefanda licentia corroboretur*, per servirmi delle parole dell'imperatore Anastasio.

Lascio di buon grado ai naturalisti ed ai fisiologi ogni discussione sulla influenza che siffatti matrimoni possano avere nella degradazione delle varie razze della specie umana, sebbene le più grandi autorità d'uomini sommi anche viventi e l'esperienza vengano in appoggio dell'assunto.

Lascio ancora da parte gl'interessi politici ed economici della società, che consigliano la unione delle diverse famiglie e la divisione delle ricchezze massime in libero Stato. Questi io riguardo come interessi d'ordine secondario che non oso mettere nella stessa sfera degli interessi morali, che costituiscono la vera e stabile grandezza ed i vincoli adamantini dei popoli.

Proseguendo nell'intrapreso esame, ho ancora osservato, che il progetto, ad onta delle melate premesse di

rispetto alla religione già da me riferite, non annovera fra gli impedimenti dirimenti il solenne voto religioso di castità e il celibato che la legge ecclesiastica impone ai chierici vincolati dagli ordini sacri.

Non comprendo come possa ravvisarsi non ripugnante alla retta ragione, che è una emanazione della legge eterna, ed ai precetti della buona morale che comprendono in prima linea i doveri dell'uomo verso Dio, la violazione di una promessa solenne a lui fatta, e di più autorizzata anche dal potere civile col fatto stesso della ammissione degli ordini monastici nello Stato, mentre il senso comune condanna come turpe ed empio il mancare di fede agli uomini.

Fu questo uno degli errori di Lutero, Calvino, Zuin-glio, Melanton e di altri eretici seguito, anche dagli anglicani, dannato dalla Chiesa cattolica.

Il Concilio Tridentino (sess. 24, cap. 9, de sacram. matrim.), fedele agli antichi canoni così si esprime: « si quis dixerit, clericos, in sacris ordinibus constitutos, vel regulares castitatem solemniter professos, posse matrimonium contrahere, contractumque validum esse, non obstante lege ecclesiastica, vel voto, et oppositum nil aliud esse, quam damnare matrimonium; posseque omnes contrahere matrimonium, qui non sentiunt se castitatis, etiamsi eam voverint, habere donum; anathema sit; cum Deus id recte petentibus non denegat, nec patitur nos supra id quod possumus tentari. »

Nè questi principii erano affatto sconosciuti alla stessa Roma pagana guidata dal solo lume della ragione; e senza parlare della pur troppo nota istituzione delle Vestali, io richiamo la Commissione al titolo *de pollicitationibus* al *Digesto*, e specialmente alle leggi 1, 2, 3, 4, ove si tratta appunto dell'effetto legale dei voti ossia pollicitazioni per pubblica causa qual'è sempre quella della religione; donde il Dagneuseau prese ampia norma per sostenere, come sostiene, l'efficacia d'una società di negozio contratta da certo Ubaldo nel 24 settembre 1722 con Dio, la cui storia è riferita nel tom. 4 delle cause celebri di M. De-Pitaval.

La mia mente è troppo limitata per poter comprendere come possa conciliarsi col nostro preteso cattolicesimo il pubblico e legale scandalo dei frati unitisi in matrimonio con monache o con altre donne, come un Lutero ed altri della stessa sfera, i quali erano almeno più logici negando il sacramento.

Il celibato dei chierici, sebbene fondato su una positiva legge ecclesiastica, essendo una condizione annessa allo stato che l'individuo ha volontariamente abbracciato, è per me non meno strano, che in un paese in cui la religione cattolica, apostolica, romana, è proclamata la sola religione dello Stato, si pretenda esimersi e prosciogliere il clero dalla osservanza delle sue leggi; se pur non si vuole l'esistenza della religione senza ministri, o con ministri scismatici e ribelli alla propria istituzione, i quali per ciò stesso si troverebbero nella impossibilità di esercitare il loro ministero, o in altri termini, si voglia il fine senza i mezzi.

Il Codice civile francese (agli art. 161, 162, 163) aveva una disposizione uguale a quella degli articoli del progetto, per cui implicitamente ritenevasi legittimo il matrimonio dei religiosi e delle religiose e dei chierici vincolati da ordini maggiori.

Tuttavia nessuno di voi ignora le difficoltà sollevatesi in Francia, a fronte delle quali anche l'onnipotente imperatore, inflessibile ne'suoi voleri, dovette piegare.

Ciò è tanto vero che nel 1807 intervenne, sul rapporto del gran Giudice e del Ministro dei Culti, una decisione imperiale che dichiarava, non doversi tollerare i matrimoni dei preti, i quali dopo il concordato, si fossero posti in comunione col loro vescovo ed avessero continuato o ripreso le funzioni del loro ministero, abbandonando solo alla loro coscienza quei preti che avessero abdicato le loro funzioni prima del concordato, e che in seguito non le avessero più riprese.

Le ragioni adotte rispetto ai primi sono « che un prete cattolico avrebbe molti mezzi di sedurre, se potesse ripromettersi di venire al termine delle sue seduzioni con un matrimonio legittimo. Sotto pretesto di dirigere le coscienze, cercherebbe di guadagnare e di corrompere i cuori, e di rivolgere a suo particolare vantaggio l'influenza che il suo ministero non gli accordava che per il bene della religione. »

» Rispetto agli altri preti, si disse, che i loro matrimoni offrirebbero minori inconvenienti e scandalo minore. »

Se queste non sono ragioni della più alta moralità e di supremo interesse sociale, di quelle appunto che la Commissione ha preso per sua unica norma, io non saprei immaginarne altre più gravi. Il Codice napoletano, che pure distingue gli impedimenti civili dai canonici, conferma quello derivante dal voto solenne o dagli ordini sacri (art. 160, 161, 162).

Non debbo però tacere che una sentenza della Corte di cassazione del 16 di ottobre 1809, senza far menzione di quella decisione imperiale, dichiarò che le leggi civili più non opponevano impedimento dirimente al matrimonio dei preti, come riferisce il Merlin alla parola *marriage*: sect. 3, § 4. Ma il silenzio della Corte di Cassazione in un caso in cui non concorrevano le circostanze contemplate dalla decisione imperiale per vietare il matrimonio agli ecclesiastici, non può togliere il merito ed il valore delle grandi ragioni politiche e religiose, dalle quali fu motivata, ed incombe ora a noi di apprezzare come legislatori.

Del resto, comunque sia in diritto, è però certo in fatto, che i matrimoni degli ecclesiastici non sono più tollerati in Francia; ed ha anzi fallito, non è molto, un disegno di legge diretto a far risorgere quella libertà che non vi prese mai consistenza, grazie al buon senso del Governo, dei popoli e del clero stesso in generale.

Le esposte considerazioni gravissime per se stesse, ed avvalorate anche dal riflesso che i preti, distolti dalle cure di famiglia ed intenti al bene materiale dei figli, s'intrigherebbero troppo in affari temporali e meno sol-

leciti sarebbero della cura spirituale delle anime, avrebbero meritato anche su questo punto uno studio più ponderato: io ne ritraggo altro validissimo argomento contro il progetto.

Non essendo mio proposito il prendere in esame ad uno ad uno tutti i canonici impedimenti per raffrontarli colle disposizioni proposte, nulla dirò della cognazione spirituale nè della offesa alla pubblica onestà risultante da precedenti validi sponsali con persona congiunta in primo grado di consanguineità (concil. trident. sess. 24 *de reform.* capo 3), - aggiungerò solo poche parole intorno all'impedimento di disparità di culto.

Secondo i principii del diritto canonico, è nullo il matrimonio tra cattolici ed infedeli, quali sono gli israelitici, i maomettani e quelli che in generale vengono sotto il nome di gentili.

Per contro sono validi i matrimoni dei cattolici cogli eretici, purchè contratti giusta il rito cattolico. Ma sono illeciti, se contratti senza dispensa, salvo che si tratti di paesi nei quali la comunanza del vivere fra persone di diversi culti abbia per necessità indotto la tolleranza e la consuetudine di simili matrimoni, come in Francia, nella Germania e nella Polonia; purchè sia permesso al coniuge cattolico il libero esercizio del suo culto, e possa convivere senza pericolo di seduzione.

Signori, è questa una cosa di sì lieve momento, sulla quale un savio governo possa chiudere gli occhi e passare oltre senza alcuna osservazione?

Io non lo credo: temo anzi, che togliendo ogni freno a questi matrimoni massime con infedeli, si accresceranno sempre più le dissidenze religiose, e quel che è peggio, il numero di quelli che non professano alcuna religione; e che di più s'introducano contro la lettera e lo spirito dello Statuto, nuovi culti, non escluso quello degli adoratori del serpente e dell'elefante bianco o di altri più sozzi e schifosi animali; il che quanto possa conferire allo sviluppo ed al progresso della civiltà e della morale, non è alcuno che non vegga.

Molti non sanno anche politicamente apprezzare quanto importi avere una religione dominante, che è il vincolo più saldo e potente dei popoli, come la varietà dei culti la loro conciliazione o sincretismo voglia dirsi, è il maggiore ostacolo alla concordia ed all'unione degli animi.

Una triste esperienza ce ne dà, la lotta fratricida delle contrade della America settentrionale, non ha guari così floride, che minaccia di un estermio totale, se un intervento pietoso non arresterà il corso di tanti mali.

Questa repubblica, nel costituirsi, non fece assegnamento sopra alcuna religione. Era appena scorso un secolo dalla prima concessione fatta a Guglielmo Penn che diede il nome alla Pensilvania, e poté resistere alle forze della madre patria, l'Inghilterra: ora in preda a se stessa, è impotente a vincere le passioni e a rannodare gli animi, non cementati in comune vincolo religioso.

Questo era già lungo tempo innanzi nelle previsioni dei più intelligenti filosofi politici ed uomini di Stato, che non si lasciarono illudere dalle prime grandiose apparenze.

Qual'è infatti il principale movente dei separatisti se non il principio materialistico, che vede negli schiavi, esseri distinti dall'uomo, e nega la creazione del tipo unico della specie umana?

Ripeterò con un illustre oratore francese, che la voce di un Syeyés, *perchè nobili?* (ed io non sono nobile) fu causa della più crudele persecuzione contro persone, le quali non avevano altro delitto, che l'essere nobili: *perchè poveri?* gridavano alla lor volta i comunisti ed i socialisti; ed ecco che ci vediamo minacciati dalla più terribile rivoluzione sociale: già incomincia ora a promettere il motto, *perchè una religione dominante?* Voglia il cielo che questa infausta voce, improvida o perversa, ma sempre funesta, non spinga i popoli alla peggiore delle calamità, quella cioè di non avere alcuna religione!

L'Europa nel medio evo ha lottato per più secoli, facendo gli sforzi più eroici e giganteschi, per sapere chi dovrebbe vincerla sulla terra, se un culto nemico di ogni civiltà e favorevole all'ignoranza, al dispotismo ed alla schiavitù, ovvero il culto che ha fatto rinascere il genio della dottrina antichità, ed ha gettati i fondamenti della vera morale, civiltà, fratellanza e libertà. Ora per contrario eccesso, siamo minacciati dal caos religioso, il quale avrà per finale risultato l'inondazione della barbarie; poichè o Signori, l'idea di vero popolo non può disgiungersi da quella di fratellanza, rivelata e comandata prima da Dio alla nazione ebraica, e poi da Cristo a tutti gli uomini; nè la fratellanza vera dalla comunione del vincolo religioso; chè vincolo appunto e non altro, significa la parola religione, cioè vincolo dell'uomo con Dio, e degli uomini fra loro.

Io non ripugno all'idea di affratellare fra loro, per quanto sia possibile, gli individui di una società a qualunque comunione appartengano; ma reputo che questa sia opera del tempo, e che giovi ora meglio allo scopo la schietta e sincera tolleranza dei soli culti attualmente esistenti nello Stato, col prudente esercizio della facoltà di dispensare nei singoli casi, chè la sfrenata licenza dei matrimoni, che offende le coscienze, è germe di disunione nelle famiglie, e rende impossibile una buona educazione, la quale deve avere per base l'uniformità dei principii almeno in ciascuna famiglia.

Taluno dirà: perchè dunque il Codice delle Due Sicilie, che tutti riconoscono conforme al principio cattolico, non ha disposizione alcuna sull'impedimento di disparità di culto, mentre conferma quello degli ordini sagri e del voto solenne religioso?

Perchè, io rispondo, quel Codice esprime tutto col non ammettere gli effetti civili del matrimonio, se questo non è anche canonicamente valido; e perchè dichiara e vuole intatti tutti i doveri che la religione impone.

Ed è veramente atto di sapienza civile e politica o abbandonare ogni indagine sulla religione degli sposi al giudizio dei ministri ecclesiastici, soli competenti, quali presentano di più il vantaggio che per mezzo della istruzione necessaria, se la irreligione procede piuttosto da ignoranza che da ostinazione e corruzione di cuore, riuovono non di rado l'ostacolo alle nozze, anzichè congiungere senz'altro ciecamente, *belluarum mare*, persone di credenze le più disparate ed opposte.

Così pure certi misteri d'immoralità e turpitudini nelle famiglie, ignorati quasi sempre dall'autorità civile, si rivelano ai Ministri del culto sotto il più rigoroso sigillo.

Laonde è commendevole anche sotto questo aspetto la legge delle Due Sicilie, la quale rispettando dentro certi limiti la ingerenza della chiesa nei matrimoni, non vincola menomamente l'azione del potere civile, ove questo dal suo canto non creda opportuna la dispensa da qualche impedimento per autorizzare il matrimonio civile e nel decidere le questioni di sua competenza.

Pochi riflessi ancora sul gravissimo argomento della separazione dei coniugi, per compiere il ritratto del matrimonio civile, quale ci viene proposto.

Il progetto non ammette il divorzio, non già per rendere omaggio alla religione ed a Dio autore del matrimonio, ma per motivi puramente dettati dall'interesse della società civile e della famiglia.

Ora io così ragiono. Se voi non ammettete la indissolubilità del vincolo matrimoniale, che come una istituzione puramente umana ed una disposizione di legge civile, senza appoggiarvi al dritto divino che è sempre immutabile, altro non fate, che aprire la via al divorzio come più conforme alla ragione contrattuale, alla regola di dritto: *unumquodque dissolvitur eodem modo quo colligatum est*, ed al principio di libertà che si vuole ogni giorno più esagerare, senza pensare alle conseguenze.

Mosè, cedendo suo malgrado alla durezza di cuore degli Ebrei, concesse loro il libello di ripudio, come disse Gesù Cristo stesso rispondendo ai Farisei e riprovandone i costumi.

Ma questo tempo, o Signori, può essere molto lontano; giacchè la dottrina del divorzio si predica da non pochi scrittori, e si è già insinuata anche nel pubblico insegnamento di alcune delle primarie università di Europa.

Piacciavi di udire il sunto di un brano più rimarchevole, che per brevità ho estratto dalla recente opera dell'*Ahrens professore* all'Università di Bruxelles, col titolo di *Cours de droit naturel ou de philosophie du droit*, sulla dissolubilità del matrimonio ossia sul divorzio, che l'autore proclama come più conforme al fine ed all'essenza del matrimonio, alla ragione ed al sentimento umano.

« In tutti i casi nei quali la incompatibilità intellettuale e morale di due individui è ben costatata, la volontà di uno solo dei coniugi deve bastare per lo scio-

glimento del matrimonio. Imperocchè la continuazione della società coniugale non farebbe solo violenza alle affezioni personali, ma condurrebbe ad atti di una vera immoralità. Gli atti più intimi del consorzio coniugale fatti con interna ripugnanza degenerano in atti brutali. Il rispetto ai veri sentimenti umani esige che le leggi non si facciano complici di una tale immoralità col soverchio rigore nelle condizioni dello scioglimento del matrimonio. Quando le anime sono separate, è d'uopo che i corpi lo siano del pari. Per conseguenza, allorchè la coscienza e l'esame ben ponderato e maturo dei fatti rende testimonianza della profonda separazione dei cuori, è d'uopo che il divorzio possa aver luogo, ecc. »

Voi tutti detestate al par di me questi principii, che farebbero del matrimonio un vero commercio di concubinato di prostituzione. Ma non può al tempo istesso negarsi che, quasi senza avvedersene, si è fatto già un passo notevole in questa via adrucciola e pericolosa allorchè all'art. 170, ha proposto che la separazione, dei coniugi non possa avere luogo senza l'omologazione del tribunale; il che equivale alla proposizione affermativa, che la separazione, pel solo consenso dei coniugi può avere luogo, con la semplice omologazione del tribunale.

Voi, autorizzando la separazione di mutuo consenso senza porre alcun limite all'arbitrio dei tribunali, mentre la chiesa per una giusta interpretazione del diritto divino, non la ammette che per causa di professione religiosa o per assunzione allo stato clericale, e con tutte le riserve e condizioni espresse nel titolo delle decretali di Gregorio IX *de conversione conjugatorum*, siete in contraddizione col divino precetto « *relinquet homo patrem et matrem, et adhaerebit uxori suae ecc., erunt duo in carne una, ecc., quod Deus conjunxit homo non separet.* »

Così il matrimonio riceve, fin dalla sua origine, un carattere d'unità e d'indissolubilità, per cui sfugge al basso ed oscuro apprezzamento dei sensi e dell'egoismo; e colla sublimità del più tenero e delicato sacrificio rende un perenne religioso omaggio a Dio creatore e conservatore, cui bene addicevasi la dignità di sacramento e di grande sacramento che nella nuova legge Cristo gli ha impresso.

Nè qui deve passare inosservata l'incoerenza della proposta legge in quanto che mentre consente che gli sposi possano aggiungere al così detto atto civile anche sacramento ossia vincolo religioso, vuole nondimeno autorizzare la separazione dei coniugi a mero arbitrio dei tribunali civili, lasciando così in loro balla anche la violabilità del vincolo religioso.

È ben vero, che il detto articolo 170 è desunto dall'art. 222 del Codice delle Due Sicilie. Ma non si è avvertito che tale disposizione dovendo ivi prendersi in armonia coll'articolo 151 che *lascia intatti i doveri che la religione impone, senza apportarvi alterazione o cambiamento alcuno*, non può avere altra importanza, che di negare alla separazione convenzionale dei coniugi

anche autorizzata dal vescovo ogni effetto civile, se non sia intervenuta l'omologazione del tribunale. Laddove nel sistema della Commissione, fondato sulla assoluta indipendenza dalle leggi e dall'autorità della chiesa, all'articolo 170, non può attribuirsi altro senso, che quello di non doversi avere alle stesse leggi alcun riguardo, dovendo per ogni effetto bastare la suddetta omologazione; cosicchè il rifiuto dei sacramenti e l'applicazione di altre pene canoniche potrebbe eziandio fornire, secondo le nostre leggi, materia di processo contro il parroco e contro il vescovo.

È poi osservabile che, per altro verso il progetto, limitando il diritto della moglie a chiedere la separazione per causa di adulterio del marito a certe condizioni che lo renderanno per lo più illusorio, sia per contro sotto tale rispetto meno liberale del dottore delle genti S. Paolo, la cui dottrina è riferita nel canone 3, questione 7, causa 32, parte seconda del decreto di Graziano.

L'apostolo in sostanza vuole che, come uguale per ambi i coniugi è l'obbligo della fedeltà coniugale, così uguali pur siano i diritti per la violazione della data fede; mentre la Commissione (art. 161) involge il dritto della moglie fra tante ambagi, per cui lo si rende praticamente inattuabile, e sarà l'infelice costretta a gemere e soffrire nel silenzio e nell'avvilimento.

Montesquieu, non sospetto certamente di soverchia deferenza alle dottrine della chiesa, distingue, nell'adulterio l'offesa, che il coniuge infedele fa all'altro, dall'offesa alla società. In quanto alla prima, stabilisce, che i dritti dei due coniugi e le conseguenze che ne derivano, sono uguali. Ed in verità, la povera moglie ridotta a questi duri estremi, è non solo vittima del disprezzo non meritato, cui pare abbia la Commissione avuto unicamente riguardo, ma resta eziandio esposta a danni irreparabili nella salute e perfino alle insidie nella vita.

Tanto è che al principio di uguaglianza, nel rispetto dei dritti, ha poi reso in parte omaggio la Commissione stessa, pareggiando per l'effetto del riconoscimento e della legittimazione, i figli nati da persone di cui anche una soltanto fosse al tempo del concepimento legata in matrimonio con altra persona (articoli 192, N. 2, e 207).

Ma in quanto all'offesa di cui l'adultero o l'adultera possano essere colpevoli verso la società, giustamente il lodato scrittore attribuisce, per consenso universale dei popoli, maggiore gravità all'adulterio della moglie, perchè si rivela in lei maggiore corruzione di cuore e la rinuncia ad ogni sentimento virtuoso, perchè la natura manifesta con certi segni la di lei infedeltà, perchè i frutti degli illeciti di lei amori sono per lo più a carico del marito e della prole legittima.

Si è detto altrove in tuono quasi ridevole, che, se si accordasse alla moglie, come al marito, la facoltà di separarsi per adulterio, nessun matrimonio potrebbe durare.

Permettetemi, che all'autorità di S. Paolo e della

Chiesa e di tanti illustri scrittori aggiunga il mio debolissimo suffragio onde rendere, se non altro, un giusto omaggio alla fedeltà dei mariti cattolici in generale, e anche perchè non voglio provocare le mogli alla rivalsa in nome della reciprocanza dei diritti; e perchè finalmente non voglio disdire in fatto quella eguaglianza di dritti che tanto si predica in parole.

Del resto gli articoli 192, N. 2, e 207 del progetto stesso, ci danno un argomento ben chiaro, che non meno odiose sono agli occhi della legge le aberrazioni dei mariti, escludendo affatto i figli avuti per vie illecite dal beneficio della legittimazione. Dimostrandosi in ultima analisi di altro qui non tratterebbesi, che di fare un passo di più per rendere il progetto meno incoerente a sè stesso.

Tralascio per brevità altri inconvenienti che il progetto seco trarrebbe; accennandone uno solo, che è così evidente, da non abbisognare di alcuna dimostrazione.

Io penso che la Commissione stessa non voglia esagerar il suo principio a segno di pretendere che il matrimonio puramente ecclesiastico sia così privo d'ogni civile effetto da doversi permettere a quelli che lo hanno contratto di passare ad un altro matrimonio meramente civile con diverse persone. Pure il progetto, com'è concepito, ci condurrebbe anche a questa immorale conseguenza per fatto proprio dei contraenti.

Le esposte considerazioni mi porterebbero a concludere per il rigetto puro e semplice del proposto disegno di matrimonio civile. Ma il bisogno di dare al nuovo Regno italiano una legge uniforme su questo punto richiede che io rassegni al Senato una ulteriore specifica proposta.

Chechè se ne dica in contrario, la forma del concilio Tridentino è la più consentanea ai paesi, nei quali la generalità degli abitanti professa il cattolicesimo, massime se questo è per legge fondamentale la legge dominante.

La materia dei matrimoni tocca troppo da vicino per molti titoli le coscienze e l'ordine pubblico, perchè un saggio Governo possa così di leggieri rinunziare alla benefica influenza della religione, se pure i principii di questo non ripugnassero, come ripugnano all'assoluta separazione del Sacramento dall'atto civile.

Che se, come si pretende, il tempo più non permette che i matrimoni dei cattolici restino sotto il dominio quasi esclusivo delle leggi della Chiesa, come si fece nell'anno 1837, col Codice Albertino, e nel 1851 col Codice estense, io credo che il miglior mezzo di conciliazione sia quello di adottare in massima il sistema del Codice per le Due Sicilie, salvo i maggiori studi che possano giudicarsi necessari per meglio coordinarne le disposizioni e semplificarne l'andamento.

I punti che dirò cardinali, ai quali sono sostanzialmente conformi anche le disposizioni del Codice Parmense, si possono a mio parere così riassumere:

1. Il matrimonio è considerato come atto civile, e come atto religioso;

2. Come atto civile, deve prima farsi la dichiarazione avanti all'ufficiale dello stato civile nella forma prescritta dall'art. 36, e dai seguenti: ma perchè produca gli effetti civili riguardo ai coniugi e riguardo ai figli, è ancora necessario che il matrimonio dei cattolici sia celebrato in faccia alla Chiesa colle forme prescritte dal concilio di Trento (art. 189), e quello delle persone appartenenti agli altri culti tollerati nello Stato, giusta i loro riti (Codice parmense, articolo 34, alinea);

3. Il matrimonio celebrato in faccia alla Chiesa, senza che sia preceduto dagli atti dello Stato Civile, non produce ugualmente gli effetti civili (detto articolo 189, alinea);

4. Giudici competenti degli effetti civili sono i Tribunali ordinari (detto alinea);

5. Il matrimonio anche dichiarato nullo dalla autorità ecclesiastica, può produrre effetti civili in virtù della buona fede; ma giudici della buona fede sono i Tribunali civili (art. 191, 192);

6. La legge limita le sue disposizioni riguardo al matrimonio civile, agli effetti civili e politici (art. 190);

7. Essa regola sotto questo solo aspetto la qualità e le condizioni dei contraenti: determina le formalità che preceder debbono la celebrazione, la loro validità e gli effetti civili che ne risultano: lascia però intatti i doveri che la religione impone, senza apportarvi variazioni o cambiamento alcuno (art. 191);

8. La legge vieta il matrimonio nei casi previsti dagli articoli 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162;

9. Il re può per gravi cause dispensare dagli impedimenti, di cui ai numeri 2, 3, 4 dell'art. 160, ma la dispensa non s'intende accordata, che per quanto riguarda l'impedimento civile (art. 161);

10. La separazione non potrà aver luogo pel solo consenso reciproco dei coniugi, tranne quando la convenzione sia dal Tribunale civile omologata (art. 222).

Con questa felice combinazione le cose hanno pacificamente proceduto nel già regno delle Due Sicilie, perocchè tanto nei casi in cui la legge non conferma certi impedimenti ammessi dal giure canonico come in quelli nei quali, ammettendoli, attribuisce al re la facoltà di dispensare, non contempla che lo impedimento civile, lasciando in qualunque caso illesa la prerogativa della autorità ecclesiastica.

Che se gli arbitrii del potere sovrano furono talvolta cagione d'inconvenienti, ovvio si è il riflettere, che questi essendo inseparabili da un Governo assoluto, sarebbero stati uguali, forse anche maggiori in qualunque sistema; ma non sono più oggi da temersi sotto un Governo costituzionale, in cui il re eseguisce le leggi, non dispensa dalla osservanza delle medesime.

Il progetto in esame per contro, preoccupato unicamente degli effetti civili e politici del matrimonio e mettendo in non cale i dritti della Chiesa e gli effetti religiosi che sono dalle leggi della medesima regolati, sarebbe causa di frequenti conflitti, renderebbe non di rado equivoca ed incerta la condizione dei coniugi e

dei figli, indurrebbe perplessità e scrupoli nelle coscienze, e comprometterebbe, come in Francia e nel Belgio, la autorità della legge e la dignità nazionale col mezzo della convalidazione di nozze già contratte che sarebbero ad ogni richiesta impartite dalla autorità della Chiesa.

Pertanto, mentre respingo il progetto di legge sul matrimonio con tutte le forze dell'animo mio, e con tutta l'energia del più profondo convincimento, oso rassegnare al Senato la seguente proposta, affinché vi si abbia riguardo a suo tempo, senza che sia d'uopo che io prenda perciò altra volta la parola.

« Il Senato, adottando in massima il sistema del civile dell'ex regno delle Due Sicilie sanzionato nel 21 di maggio del 1819, in quanto spetta all'argomento del matrimonio civile e religioso, ordina il rinvio del titolo 5, libro 1 del progetto di Codice civile pel regno d'Italia, che cade in esame alla Commissione, acciò, avute presenti anche le disposizioni del Codice civile parmenese e le osservazioni del proponente, e, sentito ove d'uopo nuovamente il medesimo, formuli il nuovo progetto, rassegnandolo al Senato per le ulteriori deliberazioni. »

Mi sorrideva da principio l'idea di limitarmi ad aggiungere un articolo al progetto, con cui s'imponesse eziandio l'obbligo di contrarre il matrimonio religioso come condizione dalla quale dipendessero gli effetti civili; una disposizione cioè sostanzialmente conforme all'art. 189 del Codice per le Due Sicilie.

Ma parmi ora indispensabile, per meglio coordinare la legge, d'introdurre, se non tutte, almeno le più essenziali disposizioni di quel Codice, e soprattutto il principio ivi sancito coll'art. 151. « La legge lascia intatti i doveri che la religione impone, senza apportarvi alterazione o cambiamento alcuno. »

Questo non è solo un mezzo conciliativo, ma è di somma importanza ed utilità per gli impedimenti occulti, detti di coscienza, che si rivelano sotto sigillo all'autorità ecclesiastica, non mai o quasi mai all'autorità civile, per timore delle pene e di altre periclite temporali; e lo stesso si deve dire delle cause di separazione massime di consenso, nelle quali sono pur troppo frequenti le simulazioni e le machinazioni per eludere le leggi e sfogare le passioni, facendo del vincolo coniugale il più turpe commercio.

Così, o Signori, il voto del cattolico ben si concilia con quello del cittadino: le due autorità si danno vicendevolmente la mano per compiere con buon successo l'opera loro, il Senato procedendo per questa via, avrà ben meritato della religione e della patria.

Che se la mia proposta non sarà favorevolmente accolta, com'è facile prevedere nelle presenti contingenze, avrò almeno fornito ampia materia di studio per migliorare il progetto e scemare in qualche parte gli inconvenienti del matrimonio civile; sperando inoltre che col seguito della discussione otterrò dalla cortesia del signor Ministro e della Commissione categoriche e distinte risposte alle emergenti più gravi difficoltà, che riassumo nel dire:

1. Posta secondo il progetto la separazione dell'atto civile dal sacramento, le dispense pontificie da impedimenti canonici non ammessi dalla legge civile, saranno accettabili? saranno pure o non accettabili quelle che riguardano impedimenti riconosciuti anche dalla legge civile, dai quali il Re può dispensare?

2. Autorizzandosi il matrimonio civile di persone legate dal voto solenne di castità, è violato certamente un principio della religione cattolica, che costituisce uno dei punti capitali di divergenza coi protestanti e cogli anglicani: può la legge civile derogarvi a fronte dell'articolo primo dello Statuto?

3. Non dovrà dirsi lo stesso per il matrimonio dei chierici vincolati dagli ordini maggiori?

4. Come potrà conciliarsi il matrimonio degli ecclesiastici tenuti per ragione del loro ufficio all'amministrazione dei sacramenti, colla confessione sacramentale dei loro parrocchiani e penitenti?

5. Sull'istesso argomento il matrimonio contratto secondo la legge civile da un ecclesiastico già provveduto di un beneficio patronato o di libera collazione, con cura d'anime o semplice, trarrà con sé la decadenza del provvisto, a segno che non possa neppure invocare la protezione della civile autorità per godere le temporalità del beneficio stesso?

6. Posto che si voglia persistere nel volere, che la separazione per solo consenso dei coniugi possa avere luogo colla semplice omologazione del Tribunale civile, non sarà egli conveniente che si prescriva qualche limite o norma allo sfrenato arbitrio, secondo lo spirito delle leggi canoniche?

7. Posto il nessun effetto civile del matrimonio puramente ecclesiastico, potranno quelli che lo hanno contratto, celebrare validamente altro matrimonio meramente civile con diverse persone?

(Bravo! Bene! Segni generali vivissimi di approvazione.)

Esaurito il principale argomento del mio discorso, non mi rimane altro compito, che quello di dire alcune parole sugli articoli 76 e 158 del progetto, le disposizioni dei quali sono indipendenti dalla questione del matrimonio civile e dovrebbero sussistere in qualunque sistema.

Sull'argomento dell'articolo 76, vi dirò brevemente essere molto strano, che si voglia ammettere il richiamo delle figlie dall'ingiusto rifiuto di consenso alle loro nozze, e sia negato questo rimedio ai figli.

Se il padre e gli altri ascendenti possono essere ingiusti verso di quelle, possono egualmente abusare verso di questi della loro autorità.

Iniqua quindi, illogica, tirannica ed ingiustificabile sarebbe la proposta, e tale da spingere i figli alla disperazione, e perfino al parricidio, del quale non sono rari per tali cause gli esempi. Sarebbe molto meno temibile il risentimento delle figlie, che sono in generale più timide, docili e rispettose.

È poi osservabile l'incoerenza delle disposizioni in

quanto che, mentre da un canto si attribuisce alle figlie il diritto di reclamare, si rende questo inane lasciando al padre la facoltà di privarle di ogni dote e corredo giusta l'articolo 158.

Propongo quindi che l'articolo sia così riformato:

« Contro il rifiuto di consenso degli ascendenti e del consiglio di famiglia e di tutela, è ammesso il ricambio alla Corte d'appello da parte del figlio o della figlia. Nell'interesse della figlia, potrà ancora farsi ricambio dai parenti o dagli affini, o dal Pubblico Ministero. »

In quanto poi all'art. 158, poco mi resta da aggiungere dopo il discorso del signor Senatore Siotto-Pintor, che in questo argomento mi ha preceduto.

Non è d'uopo che rammemori come la costituzione della dote alle figlie è una di quelle obbligazioni le quali *naturalem habent praestationem* (leg. 8, *Dig. de capite minutis*), con che si vuol indicare che il padre, l'avo paterno e la madre vi sono tenuti quasi per ragione ed equità naturale.

Della innovazione che ora si vorrebbe introdurre nella legislazione, non si adduce alcun plausibile fondamento.

Tale infatti non è la cieca fiducia che si vuole riporre nella pietà dei genitori. E se così fosse, non vi sarebbe ragione per imporre al padre l'obbligo di alimentare i figli e di assegnare la legittima, oggetti questi per i quali reclamano più vivamente i sentimenti di umanità non che di paternità, perchè *qui alimenta denegat, necare videtur*. Eppure nel progetto si hanno due positive e formali disposizioni al riguardo.

Fuvi un tempo in cui si credeva impossibile il parricidio, e per cui i legislatori giudicarono eziandio inutili le sanzioni penali: ma l'esperienza non tardò a dimostrarne la necessità.

Non giova neppure il dire, che l'azione per conseguire la dote passa dar luogo ad odiose indagini sullo stato del patrimonio paterno; poichè se il timore delle liti dovesse prevalere all'esperibilità di un dritto così sacro, a più forte ragione dovrebbe negarsi l'azione per la divisione dei lucri ottenuti durante il consorzio coniugale, perchè questa trae con sè molto più gravi ed intricate investigazioni.

È poi più strano, che non siasi neppure fatta eccezione pel caso d'ingiusto rifiuto di consenso al matrimonio della figlia, per cui sia stato necessario l'interporre l'autorità del Tribunale; sebbene sia ovvio, che questo stesso rimedio non che inutile, gravoso dovrà riuscire alla figlia ricorrente, la quale potrà dal padre essere impunemente privata non solo della dote, ma eziandio di ogni corredo nuziale.

Propongo quindi che al mentovato articolo 158, che è testualmente preso dalla prima parte dell'articolo 117 del Codice civile Albertino, si aggiunga negli stessi termini anche il capoverso: come anche si aggiunga dopo l'articolo 1428 del progetto, l'articolo 1525 del Codice stesso, che è stato nel progetto omissso in conseguenza della soppressione del mentovato capoverso (*Bravissimo!*)

Molti Senatori vanno a stringere la mano all'oratore.

Presidente. Sull'argomento del matrimonio civile, il secondo iscritto è il Senatore Siotto-Pintor.

Seguendo però le nostre discipline che prescrivono che si alternino gli oratori pro e contro ed in merito, io chiedo al signor Senatore Siotto-Pintor se intenda parlare contro, in merito, od a favore del progetto.

Senatore Siotto-Pintor. Intendo per principii al tutto diversi da quelli dell'ottimo mio amico il Senatore Mameli, riuscire alla stessa conclusione.

Presidente. Dunque contro. Allora il primo iscritto in merito è il Senatore Cadorna.

Senatore Cadorna. Io sono iscritto per parlare in favore delle disposizioni che si contengono nel Codice civile tali e quali sono nel medesimo scritte, ma quando anche ora fosse il mio turno di parlare, sarei, mio malgrado, obbligato a rinunziarvi, perchè circostanze particolari mi impedirebbero di proseguire il mio discorso, il quale non potrebbe essere finito nell'adunanza d'oggi.

Quindi mi riservo, se giungerò in tempo, come spero, di pregare il Senato ad avere la bontà di concedermi la parola dopo che gli altri oratori avranno parlato.

Intanto perderò il mio turno.

Presidente. Avendo il Senatore Cadorna rinunciato alla parola, ed il Senatore Gori che è l'altro iscritto avendomi pur egli fatto avvertire che non desidera prender parte per ora alla discussione, il primo iscritto in merito sarebbe ora il Senatore Edoardo Castelli.

(Il Senatore Castelli va a conferire col Presidente.)

La parola è al Senatore Siotto-Pintor.

Senatore Siotto-Pintor. Signori Senatori. Vi ha nella natura fisica, come nella natura morale una legge primaria, perpetua invariabile, universale, la legge della compensazione che mette in equilibrio tutte le cose create. Obbedisco a questa legge che impone di tacer molto a chi molto ha parlato. Autore di due umili scritture intorno al matrimonio, io debbo e voglio e posso esser breve.

Molti dicono: quale vi ha necessità di questa legge? Essa urta il senso cattolico. Senza entrare nel merito di queste obiezioni, io commendo la legge per ciò che non sia in essa parola d'impedimenti ecclesiastici o del rito ecclesiastico. Che c'entra lo Stato? O come c'entra lo Stato?

Il Codice Sardo se ne rimetteva in tutto a' canoni. L'Austria riconosce gli impedimenti ecclesiastici insino al grado di cugini germani inclusivamente. Il diritto germanico vi aggiunge il divieto agli ufficiali pubblici di contrarre matrimonio senza licenza dei loro capi. Il Codice bavarese restringe al primo grado l'impedimento della consanguinità. Il Codice di Napoleone riconosce il voto solenne. Il Codice del Cantone di Vaud è copia del francese. Meglio di tutti il Codice nostro non fa un cenno pure lontano a legge ebraica alla legge civile.

Altro pregio del Codice è che non vi si parla punto di un matrimonio civile.

E di vero, il matrimonio non è atto civile. Per farlo tale lo chiamano contratto, per farlo contratto adducono la necessità del consenso. Abbassano cioè il matrimonio a una compra-vendita, a una laida locazione d'opere!

Non è contratto se non in quanto si scelgono liberamente le persone. È atto di natura razionale che la ragione universale sustanzia, regola la legge civile, santifica la religione.

L'essenza del matrimonio è da natura. E poichè nessuna legge umana può contrariare la natura, seguita che non può mutarne la essenza. Di tal guisa sarebbe invalido il patto di non proteggere la donna, di non educare la prole.

È atto di natura razionale, si prende quale esso è.

Or sono essenziali al matrimonio per legge di natura l'unità e l'indissolubilità. Vi ha chi pretende che il divorzio è progresso umanitario, la indissolubilità un assurdo!

Io non mi adergo a correttore del Cristo. Il divorzio, non altrimenti che la poligamia, distrugge la essenza dell'atto. Terribile demolizione questa, la demolizione del matrimonio! Ma il principio è ammesso nell'art. 65. Non verrà il divorzio dall'Italia, essenzialmente e necessariamente cattolica, no certo dal Senato del Regno.

Che vuol dire tutto ciò? Vuol dire che, contratto una volta, il matrimonio è, o non è. Se conforme alla legge naturale, esso è. Ma se è, è colle condizioni essenziali, unità e perpetuità. Adunque il matrimonio conforme alla legge di natura è isofatto perpetuo, non si può sciogliere.

No deduco che nessuna legge umana può mettere al matrimonio impedimenti dirimenti.

Il legislatore che li sancisce, dice chiaramente: tu hai contratto matrimonio secondo legge naturale: tuttavia io scioglio il nodo, ordino di separarti. Si può egli? Può egli l'uomo, possono tutte le gerarchie degli angeli disgiungere quello che Iddio ha congiunto? Signori, è l'argomento di Cristo.

Ben si può aggiungere al diritto di natura e divietare quello che essa permette, ma non si può correggerla, non distruggere ciò che sia stato fatto col suo beneplacito.

Il matrimonio è fonte e principio e origine della società. La società che detta leggi alla essenza del matrimonio è la figlia che detta leggi alla madre. La tesi che propugno è per me un'assioma filosofico, teologico, giuridico; nè io andrò più innanzi.

Non domandatemi: a chi tocca dichiarare se tale matrimonio sia secondo legge di natura? Ah! tocca alla ragione universale. O volete dirlo voi potere civile? Bene! Ditelmi. Avete il cuore di dirmi che natura annulla il matrimonio colla pupilla o tra i fratelli e le sorelle adottivi? Ma voi dite il contrario. Di fatto, il re dispensa. O la natura vieta quel matrimonio, e il re

non può dispensare; o ben dispensa il re, ed ecco la legge naturale non vieta. Voi dunque dite col fatto: il matrimonio è perfetto, ma io lo dichiaro invalido; esso sta o non sta secondo che a me piace!

Non dite: se un dato matrimonio giova, havvi rimedio la dispensazione. Basti ai noti che chi può dispensare può anche non dispensare.

Non dite: l'uomo è membro della società. Verità che, abusata, fu in ogni luogo e in ogni tempo cagione di tirannide sfolgoratissima. Oh che? Non basta che v'impadronite della mia borsa colle imposte, voi Ministro delle Finanze, del mio corpo colla coscrizione militare voi Ministro della Guerra, della libertà de' miei movimenti colle leggi di pubblica sicurezza, voi Ministro dell'Interno, della mia vita colla pena di morte, voi Ministro di Grazia e Giustizia, che voi pretendete d'insignorirvi ancora degli affetti miei? Io amo la mia pupilla, non posso vivere senza di lei, e voi mi straziate l'anima con un divieto che annulla la mia esistenza! Oh via tornate indietro, tornate all'Egitto, tornate a Sparta, tornate a Roma, annullate l'uomo, cancellate la natura!

Pensate. Dopo che l'uomo e la femmina sono diventati una sola carne, viene un potere umano qualsiasi per dire: separatevi. Signori, la sola forza dell'abitudine può farci parere tollerabile tanta mostruosità!

Una censura rapida di alcuni impedimenti dirimenti del diritto civile basterà a rendercene meglio persuasi.

Si vieta con decreto irritante il matrimonio colla cognata. E pure essa è più d'una volta la sola che ama i figli miei, è l'unica guida della mia famiglia. Per la legge mosaica il fratello doveva sposare la vedova del fratello morto senza prole, o doveva tollerare dalla cognata uno sputo e un colpo di ciabatta sul viso, presente il popolo. (*ilarità generale*).

Lo impedimento chiamato d'onestà (parlo sempre d'impedimenti dirimenti) tranne nelle persone che rappresentano gli ascendenti, giova abolire. In verità, o Signori, non ha nelle sue vene goccia del sangue mio la cognata mia!

Nel divieto di nozze tra i fratelli e le sorelle adottivi la legge civile intende vanamente a emulare, a contraffare, a sopraffare la natura. Vanamente dico; conciossiachè la parentela civile è come la proprietà civile, la paternità civile, la morte civile: è finzione che non può escludere la realtà. Il morto civilmente, a cagion d'esempio, è un morto che mangia e beve e dorme e veste panni (*si ride*). E la realtà è che i fratelli e le sorelle adottive non sono più che tanto fratelli e sorelle.

Parla di questo impedimento il Codice napoletano, ne tacciono i Codici francese, austriaco, alemanno, bavarese, ed il Codice di Vaud.

La natura non annulla il matrimonio dell'assassino del coniuge con adulterio. Se non è provato il reato, voi non potete vietarlo; se è, nel fatto è impedita la coabitazione degli adulteri. Che ha da fare la ferocia

dell'assassinio, la turpitudine dell'adulterio colla santità del matrimonio? Perché non avranno a essere legittimi i figliuoli? Non solo fu legittimo Salomone, il cui padre aveva fatto uccidere il marito della madre sua, ma succedette al regno, e fu nobile figura di Cristo. Il Codice austriaco respinge l'impedimento al caso d'omicidio del coniuge nello intento di sposare il superstite. Peggio fa il nostro Codice senza quella restrizione.

Tra zio e nipote il matrimonio è nullo per legge civile; e tuttavia il re dispensa. Conobbi una bella giovinetta che innamorò perdutamente nel fratello dell'avo- lo cui volle a marito. Cattivo gusto, se volete (*ilarità generale*), ma perchè far dipendere il matrimonio da un decreto che non può annullare quello che è valido, non può convalidare quello che è nullo?

Si dirimono le nozze contratte tra due minori d'anni quattordici e diciotto. Altro ne giudicò la sapienza romana in questo piuttosto caldo clima italiano. Voi li separate? Or eccoli di già corrotti!

La ragione dell'impedimento è perchè sieno disaffetti alla generazione, o perchè non hanno maturo il giudizio. Ma il primo motivo è escluso da che i principi sovrani possono far nozze in anni quattordici, escluso dal fatto che veggiamo le giovinette d'anni dodici concepire e divenir madri. Escluso parimenti è il secondo motivo. Nelle cose riferentisi alla generazione la natura supplisce o piuttosto integra il giudizio. Certo più grave negozio è assai il matrimonio, che l'amministrazione dei beni non sia. Contuttociò voi non avete il coraggio di protrarre l'età atta alle nozze insino al compimento di anni ventuno. Argomento manifesto di ciò che ho testè asserito. Platone non permetteva il matrimonio prima degli anni trenta o trentacinque, secondochè era caso di maschi o di femmine. Vogliamo imitare Platone?

E per ultimo vi ha in tutto questo una crudele ingiustizia verso la femmina. Ragazza d'anni dodici è condotta da uomo d'anni trenta. Per punto d'onore o per stimolo di coscienza o per timore de' congiunti il seduttore fa matrimonio. E voi lo sciogliete solo perchè la miserella non ha figliato?!

Il figlio minore di anni venticinque, la figlia minore d'anni ventuno fanno matrimonio nullo, se non abbiano preso il beneplacito de' genitori.

Grande ragioni sono per annullare questi matrimoni pe' quali la veneranda autorità paterna è conculcata, a dispetto de' genitori si dà loro un figlio o una figlia, si conturba la pace e l'ordine delle famiglie. Ma tutte sono vinte dall'altre che tutte le domina, che cioè il matrimonio una volta contratto secondo legge di natura, o vogliam dire di ragione umana, è perciò stesso indissolubile. La legge punisca severamente i figliuoli ribelli, investa i genitori di una magistratura domestica atta a impedire tali sconci, ma non si arrogi di toccare alla essenza dell'atto. Esau offese Isacco e Rebecca sposandosi a femmina di altra credenza e fuor della sua cognazione, ma il matrimonio fu valido e stette. Giacobbe si tolse Rachele col volere del padre, ma Lia si tolse

da sè. Si stringono qui troppo i vincoli del potere paterno, e noi diamo al padre un diritto strano, quello di sciogliere il vincolo di natura, di calpestare gli affetti del cuore del figlio. Armate piuttosto la destra dei genitori. Se anco si abolisse, altro grave errore, la diradazione, mantenete la qui.

Io vorrei poter dire degli impedimenti dirimenti posti dalla Chiesa. Mia opinione è che niuno se ne possa porre che non scenda direttamente e immediatamente dal diritto di natura razionale: che dalle unioni con patto di perpetua consuetudine di vita al concubinato vi sta di mezzo un abisso: che il matrimonio è sacramento anormale della nuova legge talmente, che basti a compierlo la fede degli sposi credenti nell'alta sua significazione, senza intervento diretto dell'ordine ministeriale, chiamato perciò sacramento magno in Cristo e nella Chiesa: che... Ma io non intendo mutare il Senato in una accademia di canonisti e di teologi.

Io conchiudo che nessun potere umano può porre al matrimonio impedimenti dirimenti. Che se paia men vera a molti questa sentenza in quanto vi si comprende la Chiesa, io penso di avere consentiente la grande pluralità o anzi la universalità dei cattolici restringendomi a dire che ciò non può fare assolutamente il potere civile. Sempre il fece, lo so bene, ma farlo non poteva nè può.

Prima ch'io lasci la questione, tollerate ch'io vi dia lettura di un tratto di uno de' citati libri *Della riforma ecclesiastica e civile sul matrimonio; nuovi studi* (Milano 1862) dove l'accennata teoria è svolta, mi sembra, con parsimonia di parole.

« Ma se la legge civile può vietare i matrimoni che la legge di natura permette, ha essa perciò il diritto di non riconoscerli se fatti, di porre impedimento al vincolo, di scioglierlo separando i coniugi? La distanza tra l'uno e l'altro diritto è enorme, la controversia merita attenta considerazione. I più degli scrittori, forse tutti, la danno vinta a' Governi, pochi o forse nessuno si hanno fatta la questione che ora intendo di esaminare.

Perchè si possa rispondere affermando eh' bisogna trovare un fondamento a questo potere. Non è del matrimonio come d'ogni altro atto della vita; il quale, se pur fatto secondo legge naturale, può essere cassato, se posto contro il divieto della legge positiva. Il diritto di scegliere la donna è e si concepisce anteriore alla instaurazione delle società civili. Non si nega che il matrimonio non debba essere regolato dalla legge dello Stato, ma più che ogni altra opera umana esso è favorito e protetto dalla legge di natura. Altro è interdire il matrimonio che la natura permette, escludere cioè dalla libertà della scelta l'una o l'altra classe di persone e altro è cancellare il matrimonio che sia stato fatto. Lo Stato ha egli il potere di distruggere l'essenza dell'atto interiore alla vita sociale e disconoscere quello che la legge di natura riconosce per valido? Si può egli credere seriamente che la essenza del matrimonio, destinato alla propagazione della specie e alla durazione

della Società, dipenda molto o poco dal variabile né sempre ragionato umano arbitrio? Ora la essenza del matrimonio sta appunto nella sua indissolubilità. Se voi date allo Stato il diritto di disconoscere il matrimonio che la legge di natura approva, non si avrà più modo né termine alle disorbitanze sociali. Ammesso il principio, egli è forza subire tutte le conseguenze. Il matrimonio de' nulla abbiani, a ragione d'esempio, è dannoso allo Stato più assai che no' l sia il matrimonio tra affini in secondo grado collaterale. Dannose si reputano in alcuni Stati le nozze tra gli uomini della nobiltà cui chiamano alta e generosa, e le figlie della *abbietta* plebe. Approveremo perciò una legge che annulli il coniugio per disuguaglianza di condizione sociale, o che non soltanto divieti le nozze a coloro che non hanno i mezzi di sostenere e di educare una famiglia, ma li diegiunga se uniti disconoscendone il vincolo?

« Quanto è danno grave lo scioglimento di un matrimonio! tanto grave per fermo, che nessun altro è maggiore. La donna separata da colui a cui diede il fiore della sua integrità verginale, i figli illegittimi, violati gli affetti più intimi e profondi del cuore. E quest'ultimo è forse sopra gli altri tutti riguardo gravissimo. Se lo Stato può proibire alcuni matrimoni e dichiarare rispondevole il contravventore in faccia alla legge, che sia lecito almeno al cittadino di tenersi la donna sua e subire gli affetti della legge civile. Tra tutti gli affetti umani non vi ha affetto prepotente come l'amore, e quanto è più violenta la spinta della natura sopra il cuore dell'uomo, tanto dee essere più libero il cittadino rispetto alla legge. L'amore è esclusivo. Pognamo che altri, innamorato nella sua e gnata, non senta in se stesso virtù capace di abbandonarla. Che farà egli? Invocherà dal Principe la dispensazione. Ma chi s'arrogia il diritto di dispensare può anche a suo libito non dispensare. Se lo invocato favore si neghi o per opposizioni di famiglia, o per celato spirito d'interesse, o anche per la ostinazione di un Ministro, quale rimedio diamo a colui il quale, amando con amore onesto la sua affine, la si vorrebbe associare per moglie? Ben può dir loro la legge; stretta assai è la cerchia del mio divieto, voi avete a migliaia persone che vi possono rendere felice. Ma le migliaia non valgono quella sola a riempire il voto del cuore, e datasi fede di matrimonio, li due amanti si congiungono. La legge non si contenta di dir loro — voi siete rei di avere infranto il mio precetto, rendetene conto — ma dice — a dispetto della data fede voi non siete coniugi, io v'impongo di separarvi. Il matrimonio che natura santifica, la legge dichiara concubinato!

» Nel mio modo di vedere, lo Stato che può sciogliere un matrimonio valido nel cospetto di Dio, a rigore di logica può fare tutto che vuole. O quale cosa mai sarà contesa al potere umano che osa asserirsi il diritto di statuire sulla essenza del matrimonio? a lui che dice col fatto — io soverchio la legge di natura e dichiaro nulla e turpe l'unione che essa ritiene per

buonissima? Oh! l'atto primo a cui Dio dava origine e modo e sussistenza sarà anch'esso sotto la mano d'un Governo qualsiasi! Recate a tal punto le cose dove se ne va ella la libertà del cittadino?

» Conciossiachè non si tratta già qui soltanto della causa efficiente del matrimonio, sibbene della intima sua essenza. Or l'essenza di un atto che è di per sé indissolubile può ella derivare dall'arbitrio delle umane legislazioni? Come mai? sarà oggi turpe e riprovevole la congiunzione che santa e buona fu ieri? Quale criterio nella ricerca del vero, altro che la legge morale di natura?

» Una massima universale del diritto romano diceva -- Ciò che si fa contro la legge è nullo di per sé -- Principio terribile di terribilissima tirannide. La succeduta civiltà sanzionò nei Codici di legislazione un principio più mite. Vi hanno opere molte che la legge può riprovare, distruggere non può. Che? quegli che con fede data e ricevuta ha giaciuto con femmina la quale per legge di natura può essergli moglie, non sarà dunque marito perciò solo che la legge della città glie ne faceva divieto?

» E noi diciamo. Divenuti i coniugi per l'uso reciproco de' corpi una carne sola, qual potere umano potrà disgiungere coloro che la legge di natura ha irrevocabilmente congiunti? Quello che Iddio congiunse come l'uomo separi? Io riprendo la già fatta supposizione di due che la tempesta abbia reapiuti in un'isola deserta, e che abbian fatto matrimonio e usatolo, e che di più n'abbiano avuti figliuoli. Tornando nel seno della società, pensiamo noi che l'un di essi potrà in sua coscienza abbandonare l'altro, solo perchè egli era zio e nipote, o perchè la fede di perpetua consuetudine coniugale non potè essere data dinanzi all'ufficiale civile? Che se, anzichè in un'isola deserta, sia ciò avvenuto nel grembo della società, crediam noi da vero che tale fatto, quando pur consti allo Stato che vollero e vogliono essere marito e moglie, possa per nulla variare le ragioni intrinseche del matrimonio?

» In una rete di contraddizioni s'avviluppano i legislatori. Riconoscono che la causa efficiente del coniugio è il consenso, che l'essenza sta nel proposito di perpetua convivenza. Come dunque si ascrivono il diritto di porre impedimenti che la legge di natura non pone?

» Il matrimonio consumato, io non cessarò, dal ripeterlo è di sua natura indissolubile.

» La creazione intiera, fisica e morale, tendendo irresistibilmente alla unità, ogni opera che se ne diparte è contraria all'atto creativo. L'unione matrimoniale è più forte d'ogni creata cosa, e Dio, Dio stesso non potrebbe sciogliere il matrimonio finchè vivono i coniugi non potendo egli autorizzare l'adulterio. Ben potè comandare a Osea profeta di farsi in moglie una meretrice e generare figliuoli di fornicazione, acciocchè fossero immagine del paese che fornicava senza fine sviandosi dal Signore ma la turpezza dell'adulterio non

potrebbe in nessun caso volere, nè sotto verun colore. Gli effetti del matrimonio si possono modificare, l'essenza di esso non mai conciossiacchè l'essenza delle cose sia quanto vi abbia quaggiù d'immutabile. Vi ha più unione tra marito e moglie, che non ve n'abbia tra padre e figlio, perchè se il figlio è generato dal padre e procede dall'atto generativo, la moglie alla sua volta è fatta un corpo e uno spirito col suo sposo. Ora le *relazioni necessarie* sono di lor natura indistruttibili. Provatevi un po' sentenziare che quegli che fu padre non è più il padre de' suoi figliuoli, e vedrete se n'uscirete senza la nota di matto! La chiesa tiene per cosa meno onoranda le seconde nozze, e ciò fu conforme alla ragione, conforme alla tradizione apostolica. Vedete di fatto lo spirito della chiesa essere questo che il matrimonio perduri in tal qual modo oltre la tomba. La ricordanza affettuosa del superstita segue il consorte defunto fin nell'altra vita! E così essendo, quale uomo di retto senso può approvare che il matrimonio valido nel suo principio, altro che per la morte di uno de' coniugi si disciolga?

» E ben so che molti scrittori ecclesiastici, molti teologi riconobbero ne' principi il conteso diritto. Ma nessuno trattò la controversia sotto l'aspetto nel quale io l'ho considerata insino a qui, nessuno fece a se stesso le difficoltà che sono venute svolgendo a conferma della mia tesi, nessuno ne discorse dal punto di vista filosofico. Che più? non fu veruno, lo dirò ancora una volta, il quale si facesse la questione, non fu chi non supponesse quel diritto senza discuterlo, non fu chi dal fatto costante non trasse la certezza della sua dottrina. No, per quanto vi mediti sopra, io non so acconciarmi all'idea di uno Stato che fa leggi sopra la sostanza del matrimonio, e parmi questo essere l'esempio più spaventevole della tirannide umana e più fecondo di disastrose conseguenze. »

Il campo è vasto, o Signori, teoria da volumi e non da discorsi. Dato l'esempio del rispetto che si dee all'atto più importante della vita. Mettete impedimenti semplici, aumentate anzi il novero degli impedimenti che hanno ragione di essere nella parentela. La Chiesa fu savia moltiplicandoli. Si accrescono per tal modo le relazioni sociali, si provvede alla robustezza dei corpi, alla vigoria delle menti. Dai medici periti si nota che i nati dallo accoppiamento di stretti congiunti sono le molte volte esseri rachitici, d'ingegno assai corto, quando non diventino cretici. I medici addetti alla cura de' maniaci ne' pubblici istituti, il dottore Guislain tra gli altri, fanno testimonianza che le nozze tra congiunti per più successive generazioni sono ragione frequente di monomania.

Io lo ripeto. Ponete impedimenti semplici, ma non annullate il matrimonio, non disfate il fatto, non demolite la natura. La natura è assoluta e annulla tutto che essa vieta perchè la natura è Dio, o meglio perchè Dio è l'autore della natura. Ma lo Stato, o Signori,

non è la natura, lo Stato non è Dio! se non fosse il Dio del signor Hegel, un Dio che fa ridere.

Eccovi ora la sintesi del mio sistema. La società, dico io, non può mettersi a sovraccapo della natura. Dunque riconosca il matrimonio, se conforme a natura.

Ma l'essenza del matrimonio è per legge di natura l'unità e l'indissolubilità. Dunque in quella guisa che lo Stato non può permettere la poligamia, non può nemmeno disciogliere il matrimonio già fatto. Vietare può, perchè è lecito di vietare ciò che la natura permette. Dunque può punire chiunque contravvenga.

Quale la pena? Non altra esser può fuorchè la privazione del patrocinio della legge. Quel matrimonio non avrà gli effetti civili, ma avrà pur sempre l'effetto essenziale di natura.

Ora effetto esclusivo della legge di natura è la validità, la indissolubilità, la legittimità dei figliuoli. Come mai potrà lo Stato togliere al matrimonio un bene che esso non gl'impartisce? Eccovi in conclusione due categorie di matrimoni, *riconosciuti e protetti*.

La pratica del sistema è questa.

Due registri matrimoniali presso l'ufficiale civile. Colui che vuole accasarsi prova soltanto di non ostare al suo matrimonio alcuno impedimento naturale? Il matrimonio si registra come *riconosciuto*. Prova invece che ha rispettato anche gli impedimenti semplici posti dalla legge? Il matrimonio è registrato come *protetto*.

Conseguenze del sistema.

Esso rispetta la legge di natura, la legge universale; non viola la libertà di coscienza, non viola la libertà civile, non santifica la tirannide, prepara la via a tutte le durezze introdotte nella teoria del matrimonio da una parte dell'ordine ministeriale, eccita la Chiesa a seguire in tempo non lontano l'esempio e a proclamare ancor più che oggi non faccia la inviolabilità del matrimonio fatto secondo la legge primitiva, infine toglie di mezzo tutte o pressochè tutte le difficoltà. E vedremo non si tosto che avrà detto della forma del matrimonio.

Io vorrei poter commendare il Ministro e la Commissione perciò che non hanno parlato di *forma* del matrimonio. Che vale? Parlano di *celebrazione*, è a dire di forma pubblica e solenne. Nell'articolo 109 poi adoperano la parola *forme*; onde qui l'elogio mi muore, come suol dirsi, sul labbro.

Ben fecero a togliere l'ammonizione dell'ufficiale civile, pugnano del Sindaco. Secondo i Codici Miglietti e Cassinis il Sindaco doveva ammonire gli sposi dei loro doveri. Sì, Signori, persino il Sindaco seminudo di un comunello rurale! Io non so l'impressione che faccia in voi. Quanto a me, se anche il Sindaco fosse Galileo Galilei e s'affibbiasse giurea di moralista, e assumesse meco il tuono del parroco, sarei tentato di sberlarlo sul muso, e alla men trista gli volterei le spalle. (*ilarità*)

Tolta è pure dal disegno di legge l'ammonizione agli sposi per curare di adempiere al rito religioso. In verità, o Signori, un Sindaco che inculca ufficialmente in nome della legge gli uffici religiosi, la è proprio cosa da far amascellare dalle risa!

E per ultimo opportunamente si lascia libertà agli sposi di eseguire prima l'uno che l'altro rito. La disposizione contraria era irragionevole, dispotica, assurda.

Ma qui si ferma la lode, e mi duole di dover fare la censura della legge anche per quanto appartiene alla forma del matrimonio.

Signori, la celebrazione del matrimonio davanti al Sindaco suppone che esso non sia fatto compiuto prima di quell'atto.

Or l'atto o si considera nella sua *essenza*, o nella sua *causa efficiente*. L'essenza è costituita da natura, la causa efficiente è il consenso degli sposi. Così la *celebrazione* che fa tutto, non fa veramente e propriamente nulla!

Manifestamente si confonde la *fattura* dell'atto colla *espressione*, colla *manifestazione* dell'atto. Tenete bene: quando si viene all'ufficiale civile, il matrimonio è fatto.

Due promettono e ripromettono seriamente *de praesenti*. Pensate voi che non sono coniugi principalmente se la tradizione ha seguito la promessa?

Furono coniugi prima del tridentino, lo furono presso i romani coi matrimoni fatti *usu*, de' quali nessuno dopo Giustiniano ha mai detto che fossero concubinati. La *Confarratio* e la *Coemptio* non erano se non se modi più solenni di palcare la volontà.

Quali le forme del matrimonio di Tobia? Vi fu la benedizione d'Anna al suo figliuolo, vi fu la benedizione di Baguele e della sua moglie agli sposi. Ecco tutto.

È errato il dire che l'ufficiale civile fa il matrimonio. Signori, no; egli lo *riconosce*, non lo fa. Il vostro titolo è sbagliato. Non dite *Della celebrazione* del matrimonio, dite piuttosto *Della denuncia del matrimonio*.

Di fatto è semplice *denuncia*. E passi pel parroco. Qualunque sia la mia opinione intorno alla presenza del parroco per la validità del matrimonio, se il parroco mi congiugne alla mia sposa nel nome di Dio io mi guarderò bene dal ridere. Se anche non sia un atto necessario, esso è pur sempre un atto religioso. In ogni modo non è male, anzi è molto bene che il mio parroco benedica a quell'atto più rilevante della mia vita.

Ma altro e ben altro è del Sindaco. Può darsi che Calandrino che va a nozze creda che l'illustrissimo signor Sindaco è ministro del matrimonio; ma nessun uomo grave, nessun uomo serio, nessun uomo di studi presterà fede a quel grossolano sproposito.

Io dico al Sindaco: vi fo sapere mio caro uomo, che io ho fatto matrimonio con questa femmina che qui vedete: così ho fatto perchè così ho voluto: fatemi un po' la cortesia d'incirca questa mia dichiarazione nel registro a ciò destinato, affinchè il mio matrimonio abbia gli effetti civili, non avendo io violata la legge.

Ovvero: le sorti di questa mia cognata o pupilla ho associate alle mie. So bene che sarò punito per la mia disobbedienza. Ma per bacco! a dispetto di tutte le leggi del mondo ho amato e amerò questa cara creatura; io ne aveva il diritto, nessuno potrà tormelo... Non vi chieggo protezione della quale mi confesso indegno. Riconoscete soltanto la mia unione legittima. Anzi il sole non ha mestieri di essere riconosciuto; non riconosce-tela, registratela.

Di tal guisa voi vedete che l'onorandissimo signor Sindaco, non è, non può essere, non dee essere altro fuorchè un registratore di nascite, di morti, di nozze, di ricognizione di figliuoli e di altri simili atti.

Dirò ora alcuno che della differenza atragrande che è tra il concetto di *celebrazione* e il concetto di semplice *denuncia*.

Dicono che il matrimonio dee dipendere da un *atto solo*. Sta bene. Ma l'*atto solo* è la volontà degli sposi. Una volontà, due dichiarazioni, non già per fare, si per *denunciare* le nozze.

Come l'uomo cittadino e il credente è un uomo solo, lo stesso uomo così è della società. Cittadino, l'uomo si conforma alla legge; credente, egli obbedisce alla coscienza.

Se il matrimonio ha da produrre gli effetti civili e gli effetti ecclesiastici, è cosa razionale che se ne rechi novella al potere civile e alla autorità ecclesiastica. Quindi la necessità della doppia denuncia. Finchè non sia fatta, in qual modo potrà proteggersi o soltanto riconoscersi un matrimonio che non si sa se sia stato fatto?

E dico *effetti ecclesiastici*, conciossiachè altro è dire che il matrimonio è un atto essenzialmente religioso, il che niuno vorrà contendere, altro è dire che è un atto essenzialmente ecclesiastico, di che lungo sarebbe il ragionare.

Comunque sia di ciò, la denuncia non è il matrimonio; essa ne è soltanto la prova. Ma la prova dell'atto non appartiene alla natura che forme non riconosce, essa è tutta di diritto umano. Dunque il potere civile e l'autorità ecclesiastica hanno diritto di fermare la maniera della prova, ognuno secondo i suoi fini e gli intendimenti suoi.

Ma io ripeto il concetto già accennato trattando degli impedimenti dirimenti. Ricedendo dalla teoria dei matrimoni clandestini, senza la quale il mondo cristiano sarebbe stato per quindici secoli pieno di bastardi, la chiesa chiama i fedeli a fare il matrimonio davanti a sè, sotto pena di nullità? Sia. Faccia la chiesa quello che essa crede di poter fare. Ma non usurpi lo Stato un diritto che non gli compete.

Si lamenta che la chiesa (fui anch'io tra questi) s'impadronisce dell'uomo nella cuna, lo accompagna nell'arduo cammino della vita, non lo abbandona infincchè non lo abbia adagiato nella tomba. Ebbene! è l'elogio migliore del cristianesimo. (*Bene*)

Io cristiano dichiaro pessimo cristiano chi faccia ma

trimonio contro gli impedimenti ecclesiastici o non col ministero della chiesa. Una volta ancora, e sia l'ultima. Se l'ordine ministeriale mi dirà — vieni a me per fare il tuo matrimonio — qualunque possa essere in ciò la mia opinione personale, io non lo irriderò. Ma se avrà tale pretesa lo Stato e per esso l'ufficiale civile mi farà ridere da vero!

Resta ch'io mostri come con questa razionale teoria dell'impedimenti e delle denunzie sieno tolte le difficoltà, o certo ridotte a minime proporzioni.

Si denunzia il matrimonio alla chiesa, o come altri dice si fa il matrimonio davanti l'ufficiale della chiesa. Due casi possono avvenire. Primo. Sazii l'uno dell'altro, gli sposi non denunziano all'ufficiale civile, d'accordo si separano e fanno altre nozze.

Ebbene! Sono due mariuoli, scredenti, infami. Nessun diritto è violato. Che ci ha a fare lo Stato? Veramente è violato il diritto di natura. Ma solo per la coscienza, non rispetto allo Stato il quale per difetto di denunzia non sa del matrimonio. Sono rispetto allo Stato, come due che fossero stati in concubinato, si separassero dappoi.

Secondo caso. Uno degli sposi, più probabilmente l'uomo, già eseguito il rito ecclesiastico, ricusa di andare all'ufficiale civile, vuole separarsi per fare altre nozze.

Risposta perentoria. Ha fatto copia di sé la femmina? Non si è fatta condurre, senza intervallo, all'ufficiale civile? *Sibi imputet*. Se non avesse innanzi tempo adempito all'ufficio di moglie, lo scellerato marito non avrebbe interesse a scusare quell'altra denunzia; avrebbe anzi l'interesse contrario. La legge non è risponderole degli effetti della lussuria precoce. Egli è come se avesse ceduto sulla semplice promessa. Chi avrà un padre, o una madre, o un fratello, o un tutore o un congiunto amorevole, chi in difetto di tutto ciò, avrà una donna di giudizio, passerà immediatamente dal prete all'ufficiale civile.

Che se si denunzi prima all'ufficiale civile, di nuovo un doppio caso può avvenire. Non vanno al parroco, si separano d'accordo per altre nozze. Adagio a' mali passi. Qui lo stato sa del matrimonio il quale è fatto perchè non si denunzia un matrimonio non fatto.

Ma la coscienza osta: non stimano averlo fatto. Forse perchè non hanno denunziato al parroco? Se hanno coscienza, denunzino. O perchè vogliono fare altre nozze? Signori. Lo Stato dovrà tollerare la bigamia?

Ma infine poi dove essa la legge civile rispettare la coscienza erronea, in onta alla legge di natura? Bravi noi! Due coniugi indiani dimorano nello Stato, la moglie crede doversi bruciare sul corpo del defunto marito; la lasciano fare? Mai no. Ammettiamo la libertà religiosa o di coscienza, ma non vogliamo schiuffeggiare la natura!

Ovvero, l'uno soltanto degli sposi, l'uomo più probabilmente, mira a separarsi. Io domando un'altra volta.

Perchè dunque la donna volle essere moglie innanzi tempo? Perchè non si fece condurre al parroco?

Per ultimo scompaiono nel mio sistema, e non dir qui dei matrimoni misti, gli sconci del matrimonio fatto all'estero. Vedemmo non ha molto, mogli ribalde, Messaline redivive, dopo più lustri di matrimonio, chiedere l'annullamento, i tribunali accogliere l'istanza perchè questo o quel rito non fu serbato. Ciò non avverrà colla legge che riconosce o protegge il matrimonio appena denunziato.

Ci muovono difficoltà assai. La chiesa, dicono, s'indonna del matrimonio, il potere civile è esautorato. Chi lo dice? Colui che denunzia il matrimonio all'ufficiale civile dee far fede di avere serbate le forme preliminari della legge; denunzia per vedere se non vi abbia impedimento di diritto naturale, affinché il matrimonio sia riconosciuto; denunzia per vedere se non vi abbia impedimento di diritto civile, acciò che sia protetto. Il giudice civile adunque conosce della validità del matrimonio, in quanto è retto della legge di natura, e vede se non sia stato fatto per errore, per timore, per violenza, per frode, per sorpresa, o prima dell'età atta alla generazione; conosce degli impedimenti civili del matrimonio, delle sue conseguenze, della dote, degli alimenti.... Che è dunque ciò che ci vengono opponendo quasi che noi esautoriamo lo Stato? Diciamo soltanto che vogliamo rispettata la libertà del cittadino e del credente, che per ciò impedimenti dirimenti non può porre, il matrimonio per natura valido non può sciogliere, non può chiamare i cittadini a fare, sì soltanto a denunziare il matrimonio.

Parliamoci chiaramente. Si vorrebbe l'autorità eguale o preponderante a quella che la chiesa o meglio l'ordine ministeriale crede di poter assumere. È gara di potere, non altro: e in questa lotta disonesta soccombe e fa naufragio la libertà del cittadino.

Il vostro sistema, aggiungono, si accosta a quello della legislazione napoletana. Si fa prima il matrimonio col rito ecclesiastico, poi lo si denunzia a quel *factoto* di Sindaco. Chi lo dice? Io vo' la libertà non soltanto di far precedere il rito civile, ma anche di adempiere solo quel rito. Vedetela la differenza essenziale. Alcuni Codici, come l'Albertino, si soddisfano del matrimonio ecclesiastico. Altri Codici, come il napoletano, comandano il rito ecclesiastico e la successiva denunzia all'ufficiale civile, acciò che il matrimonio sia riconosciuto e produca effetti civili. Prescrizioni tiranniche, a mio avviso, perchè lo Stato non dee mescolarsi delle cose di coscienza nè comandare gli atti religiosi di qualsiasi natura. Allo Stato che mi domandi la mia religione io farò sempre questione di competenza e risponderò ostinatamente: e lo dirò al prete.

Altri, come il Codice francese, impongono che preceda il rito civile. Sansione pur questa, e più che quell'altra abborrente da ogni sistema di verace libertà.

Infine il maggior numero de' Codici s'accordano in

questo che pretendono di dar a fare i matrimoni al Sindaco!

E poichè io vo' niente di tutto questo, è strano che mi si dica che io vo' tutto questo!

Ci domandano per ultimo: quale danno adunque hanno rovesciato sugli altri Stati cattolici i Codici che mettono impedimenti dirimenti e che vogliono fatto il matrimonio davanti al Sindaco?

Grandissimo, risponde la storia, grandissimo, rispondono gli scrittori di buon conto, dei quali vi potrei tessere lungo catalogo. Ma io vo' mettere in diaparte la storia, e sottopongo soltanto alla vostra saviezza il danno stragrande, incomensurabile di un falso principio, imperocchè lo Stato, per quanto dica e faccia, non ha autorità morale sufficiente, non ha mezzi bastevoli da far entrare nella coscienza de' fedeli che esso è autore e facitore e ministro del matrimonio. Donde segue che quella sua intromissione, quella cerimonia civile sia tenuta in conto o di una tirannide che fa piangere o di una scena teatrale che fa ridere e che nella mente degli uomini principalmente fedeli, vi sia un matrimonio in verità serio, e un altro piuttosto comico che non assicura la famiglia, non giova al buon costume, non conduce alla felicità dell'omano consorzio. (*Segni di assenso*)

Questo è un fatto sociale, o Signori, un tal quale dispregio del matrimonio chiamato spropositatamente civile; e se la legge non è che la sincera espressione de' bisogni della società, male avveduto e insipiente noi terremo quel legislatore il quale pretenda fare astrazioni dai fatti sociali.

Ma se invece lo Stato astenendosi dagli impedimenti dirimenti e dalla pretesa di fare i matrimoni indurrà ne' cittadini la persuasione che la validità ne è retta dal diritto naturale, in questa radicale trasformazione della

legge intorno al matrimonio voi avrete pegno sicuro di una intera e grande trasformazione sociale.

Signori, avendo io potuto leggere e meditare con ogni contentione d'animo non piccola parte di ciò che si è scritto di meglio sopra questo rilevato argomento, io confido che vorrete perdonare alla fermezza incrollabile delle mie convinzioni. Abolizione d'impedimenti d'ordine puramente civile dirimenti il matrimonio; doppia classe di matrimoni, è a dire riconosciuti soltanto, o anche protetti; la teoria della denuncia sostituita alla teoria della forma... Eccovi un compiuto sistema che mi par meriti la pena di essere studiato.

Ho accennato alle cose essenziali e principali, che se avessi voluto svolgerle colla debita ampiezza, a me la virtù della voce a voi sarebbe venuta meno la pazienza. Niente perderà l'Italia, niente scapiterà la dignità del Parlamento se voi estenderemo a tutto il Regno il Codice civile se pur monco di questa legge, e se questa invieremo ad una Commissione di uomini competenti coll'incarico di studiarla, di approfondirla.

A molti non piaceranno le parti estreme, altri biasimerà forse le sfumature della mia teoria. Ma io oso dirlo senza reticenze, anche a costo di un po' di modestia. Signori, a malgrado di tutte le opposizioni, a malgrado di tutti i pregiudizi, questa, o questa sarà la filosofia dell'avvenire.

Voci. A domani.

Presidente. Essendo proposto di rimandare a domani la seduta, faccio osservare al Senato, che ha fatto buon esperimento l'ora stabilita quest'oggi per l'adunanza, giacchè pochi minuti dopo l'ora fissata, la seduta si è potuta aprire; rinnovo perciò la preghiera al Senato per domani alle 2 precise.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).